

CONSTITUTIONES SOCIETATIS S. FRANCISCI SALESII.  
FONTI LETTERARIE DEI CAPITOLI  
SCOPO, FORMA, VOTO DI OBEDIENZA,  
POVERTA' E CASTITA'

Francesco Motto

INTRODUZIONE

Le costituzioni della società di S. Francesco di Sales, approvate il 13 aprile 1874, sono, come si sa, il risultato finale di un *iter* così tormentato da far esclamare a Don Bosco che se avesse saputo in precedenza quanto gli sarebbe costato fondare una società religiosa e redigerne le costituzioni, forse si sarebbe astenuto da simile impresa,<sup>1</sup> o, per lo meno, avrebbe composto costituzioni molto più brevi.<sup>2</sup>

La genesi del testo costituzionale della società salesiana affonda le sue radici nella vita di Don Bosco, nella storia della congregazione da lui fondata, nella realtà stessa della chiesa e della società del secolo XIX.

Già il primo testo, redatto verso il 1858, non nacque così per caso: fu il frutto di un periodo, per così dire, d'incubazione, in cui Don Bosco, interpellate varie autorità civili e religiose del tempo,<sup>3</sup> è andato maturando il suo progetto.<sup>4</sup> Riflette infatti l'esperienza dell'Oratorio di To-

<sup>1</sup> MB X, 662.

<sup>2</sup> MB XIII, 244.

<sup>3</sup> Sulle consultazioni intercorse fra Don Bosco e Don Cafasso, Rosmini, il teologo Borel, padre Giovanni Battista Pagani, mons. Losana, il ministro Urbano Rattazzi, si veda MB V, 685-702, 881-885; VII, 621s, 890-893.

<sup>4</sup> Perentoria l'affermazione di Don Ascanio Savio: « Nel 1850 io dissi a Don Bosco: - Fondi un ordine religioso. - Ed egli mi rispose: - Da' tempo al tempo. - Perciò io argomentai che egli stesse, e infatti stava, studiando qualche progetto in proposito »: MB V, 685.

rino-Valdocco, le strutture fissate nei primi regolamenti, una congiuntura storica particolare, oltre la chiara dipendenza dalle costituzioni di altri istituti religiosi.

Pure le numerosissime redazioni che si susseguirono devono sovente la loro importanza al fatto d'essere un riflesso di peculiari situazioni in cui la congregazione salesiana è venuta a trovarsi, e d'un preciso lavoro di discernimento da parte di Don Bosco, di alcuni soci salesiani, di qualificati esponenti di ordini religiosi, di varie autorità diocesane e pontificie. Si potrebbe dire che le « primitive » costituzioni della società di S. Francesco di Sales, redatte quando già la società era un dato di fatto, si sono perfezionate al ritmo dell'esperienza e delle analisi che si succedettero.

Per comprendere bene il testo, per interpretarlo esattamente in ogni elemento, è quindi necessario non solo interrogarlo nel momento e contesto storico in cui apparve, ma anche studiarlo nel processo genetico che ne ha condizionato la natura. Natura che viene così rivelata dalle fonti letterarie che possono essere servite di base ai vari compilatori o che eventualmente hanno loro dato suggestioni e suggerimenti.

Ad effettuare simile indagine — per altro auspicata nell'introduzione all'edizione critica del testo costituzionale medesimo<sup>5</sup> — invita lo stesso Don Bosco quando, rivolgendosi al vicario generale di Torino nel 1863, afferma: « Nella estensione dei singoli capi ed articoli ho in più cose seguito altre Società già dalla Chiesa approvate, le quali hanno uno scopo affine a questo. Tali furono p. es. le regole dell'Istituto Cavanis di Venezia, dell'Istituto di Carità, dei Somaschi e degli Oblati di Maria Vergine ».<sup>6</sup>

Con maggior precisione Don Bosco pare esprimersi, l'anno successivo, nel *memorandum* alle autorità romane: « In quanto al costitutivo delle regole, ho consultato e, per quanto convenne, ho eziandio seguito gli statuti dell'Opera Cavanis di Venezia, le costituzioni dei Rosminiani, gli statuti degli Oblati di Maria Vergine, tutte corporazioni o società religiose approvate dalla S. Sede. I Capitoli 5°, 6°, 7° che riguardano la ma-

<sup>5</sup> G. Bosco, *Costituzioni della società di S. Francesco di Sales [1858]-1875. Testi critici* a cura di F. MORTO (= Istituto storico salesiano - Roma Fonti - Serie prima, 1). Roma, LAS 1982, 272 p. Ai testi editi in questo volume faremo sempre riferimento nella nostra ricerca delle fonti letterarie delle costituzioni della società di S. Francesco di Sales approvate nel 1874.

<sup>6</sup> *Epistolario* I, p. 263.

teria dei voti, furono quasi interamente ricavati dalle costituzioni de' Redentoristi. La formula poi dei voti fu estratta da quella dei Gesuiti ».<sup>7</sup>

Più volte, in seguito, Don Bosco richiamò le fonti dei suoi articoli, in particolare nelle risposte alle *animadversiones* degli interlocutori,<sup>8</sup> i quali a loro volta, gli suggerirono modelli cui avrebbe potuto (o dovuto) ispirarsi.<sup>9</sup>

Infine ulteriori informazioni ci vengono offerte dal biografo<sup>10</sup> e, con ancor maggiore autorevolezza, dalle note poste in calce ad alcune redazioni o trascrizioni del testo medesimo.<sup>11</sup>

Le affermazioni di dipendenza e d'ispirazione, mediata o immediata che sia, sono pertanto esplicite e documentabili; ma l'entità di tali derivazioni può essere precisata solo dal confronto del testo delle costituzioni salesiane con i documenti coi quali Don Bosco e gli altri redattori sono probabilmente venuti a contatto.

A tale fine non pare eccessivamente difficile riscontrare i cospicui elementi materiali di somiglianza e le fondamentali convergenze terminologiche o di concezione, di struttura e d'organizzazione. Più problematico invece è individuare con precisione il modello utilizzato fra i tanti possibili; ed ancor più problematico è provare che le risposdenze letterarie sono dovute a diretta trascrizione di un determinato testo, anziché a suggestioni comuni ad istituzioni del genere, a coincidenze casuali, ad assimilazioni di suggerimenti forniti da una medesima fonte comune.<sup>12</sup> Fonte comune che, per i capitoli oggetto della nostra ricerca, si potrebbe identificare nel *La vera sposa di Gesù Cristo* e negli *Opuscoli relativi allo stato religioso* di S. Alfonso Maria de' Liguori, nelle *Regole della Compagnia di Gesù*, nell'*Esercizio di perfezione* del gesuita Alfonso Rodriguez, tutte opere di cui Don Bosco conservava significativa e profondissima stima,<sup>13</sup> ma che avevano costituito e costituivano pure il *background*

<sup>7</sup> *Cost. SDB*, p. 229, documento N. 3.

<sup>8</sup> *Ib.*, pp. 233, 246-248, 252.

<sup>9</sup> *Ib.*, pp. 83, 242s, 251. Cfr pure MB X, 795.

<sup>10</sup> MB III, 93-98; V, 692-702, 881; IX, 506.

<sup>11</sup> *Cost. SDB*, pp. 98, 116, 118s.

<sup>12</sup> Si veda quanto abbiamo già scritto a tal proposito su *RSS*, Anno II, N. 1, p. 11. Sull'uso delle fonti in Don Bosco e sulla natura compilatoria dei suoi scritti, cfr P. STELLA, *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*, vol. I. Roma, LAS 1979<sup>2</sup>, pp. 237-246.

<sup>13</sup> Ricordiamo qui solamente come la concezione della vita religiosa, l'ideale di perfezione, la spiritualità e l'ascetica di Don Bosco si ispiravano al patrimonio dottrinale di S. Alfonso, del Rodriguez e di altri autori presenti nella letteratura

teologico e spirituale delle costituzioni di molte congregazioni religiose.

Il fatto poi che queste costituzioni contenevano espressioni « parallele », o, più spesso che non si creda, identiche, non pone al riparo da future smentite, precisazioni e completamenti. Tanto più che, anche quando fossero identificate tutte le citazioni esplicite e le fonti palesi delle varie redazioni, sarebbe sempre un errore considerare risolto ed esaurito così il problema delle fonti. Don Bosco e gli altri compilatori delle costituzioni della società salesiana avevano letto e meditato la Sacra Scrittura, i padri della chiesa, le opere spirituali di vari autori: tale lettura aveva certamente influito sulla loro formazione interiore e, di conseguenza, sui loro scritti.

Comunque sia, il nostro intento è quello d'offrire una documentazione ampia, ed in una forma idealmente valida e corretta, delle dipendenze letterarie dei primi cinque capitoli delle costituzioni salesiane approvate nel 1874 da quelle fonti che il testo medesimo, Don Bosco ed altri, prima di noi,<sup>14</sup> hanno, almeno in parte, segnalato, e che noi abbiamo potuto identificare come le più probabili.

Pertanto non ci impegneremo nello studio minuzioso, interpretativo e forse anche ricco di sorprese, delle varianti apparse lungo la gestazione del testo dal 1858 al 1874. Neppure analizzeremo il procedimento seguito da Don Bosco e dagli altri redattori nel compilare, sulla scorta delle fonti che avevano sotto mano, i singoli articoli.

Al termine della nostra ricerca, una volta che saranno state additate le trascrizioni *ad litteram*, le incorporazioni, le assimilazioni, in qualcuno potrà sorgere una certa meraviglia, mista forse a scetticismo. Ci si consenta allora una precisazione.

Il trasferimento nelle costituzioni della società di S. Francesco di Sales di molte disposizioni proprie di altre congregazioni è, con probabilità, dovuto al fatto che Don Bosco era un sacerdote diocesano senza una personale esperienza in istituti di perfezione, privo di specifica preparazione giuridica nella redazione di codici legislativi per una vita consa-

piemontese dell'ottocento. Elementi dottrinali del Rodriguez e di S. Alfonso sono reperibili nella *Introduzione* alle costituzioni salesiane del 1875, assieme ad elementi specifici, propri di Don Bosco.

<sup>14</sup> In particolare F. DESRAMAUT, *Les constitutions salésiennes de 1966. Commentaire historique*, 2 fasc. Roma, [litografato] 1966s; P. STELLA, *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*, vol. 1. Roma, LAS 1979<sup>2</sup>, pp. 129-165; Id., *Le costituzioni salesiane fino al 1888*, in AA.VV. *Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle costituzioni salesiane*. Roma, LAS 1974, pp. 15-54.

crata. Ma ciò non è sufficiente per spiegare il suo modo d'agire. In realtà Don Bosco, prendendo in considerazione le costituzioni altrui — per altro rintracciate forse con difficoltà<sup>15</sup> — rivela un atteggiamento di fedeltà alla tradizione spirituale della vita religiosa nella chiesa, nel cui alveo egli, come altri,<sup>16</sup> intese porsi.

D'altra parte non fu schiavo della tradizione, quasi da sentirsi obbligato a seguirla in modo pedissequo. Se non ci fosse pericolo d'anticipare un'interpretazione, senza però avere la possibilità di provarla, si potrebbe affermare che Don Bosco fu pienamente cosciente di non essere solo lo specchio dei modelli che egli utilizzò. Le sue esperienze vitali, le riflessioni personali su tali esperienze fanno continuamente capolino nei testi da lui redatti, anche se talvolta rischiano di sfuggire ad uno sguardo non rigoroso.<sup>17</sup>

## 1. L'APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI NEL DIRITTO DEI RELIGIOSI

Per una migliore intelligenza della dinamica redazionale dei testi delle costituzioni della società di S. Francesco di Sales è utile dare un pur

<sup>15</sup> In alcuni istituti religiosi un articolo costituzionale proibiva espressamente di consegnare il testo delle regole o altri libri spirituali propri dell'istituto ad estranei, senza licenza del superiore generale o di altro superiore. Cfr *Regole della Compagnia di Gesù*. Roma, tip. Salviucci 1834, p. 35, art. 38. *Regole ovvero Costituzioni comuni della Congregazione della Missione*. 1658, p. 77, art. 8.

<sup>16</sup> Basti pensare al proemio delle costituzioni del Rosmini: « Cum quidquid boni in hac novissima Societate deprehenditur Spiritus Sancti luminibus tribuendum sit, quae per Sanctos religiosae vitae Institutores hucusque nobis illuxerunt; eorumdem sanctorum Institutorum nedum piis inventis, sed dictionibus ipsis quandoque utemur. Nam et ipsis religiosae vitae magistris recentioribus complacuisse videtur, in Regulis quas suis asseclis scriptas reliquerunt, antiquiorum doctrinas et verba referre; adeo ut pulchrum sane sit Religionis institutionem, quae a dominicis verbis sumit principium, per tot retro saecula conspiciere nobis fideliter custoditam et traditam, ut exclamare cum exultatione fas sit: « *Haereditate adquisivi testimonia tua* » (Ps 118, 111): A. ROSMINI, *Costituzioni dell'Istituto della Carità*. Stresa, Libreria editoriale sodalitas 1974, p. 44.

<sup>17</sup> Scrive R. Aubert: « Il caso Don Bosco può essere significativo: la sua creazione era una delle più rivoluzionarie sia per l'atmosfera che sprigionava sia per l'ambiente che intendeva raggiungere, ma sarà costretto a modificare a più riprese la sua regola prima che diventi accettabile alle istanze ufficiali, preoccupate di contenere le nuove iniziative secondo formule approvate nei tempi passati »: *La chiesa cattolica dalla crisi del 1848 alla prima guerra mondiale*, in AA.VV., *La chiesa nella società liberale*, 5/1. Torino, Marietti 1977, p. 156.

brevissimo cenno all'evoluzione generale del diritto dei religiosi e della procedura d'approvazione canonica, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso.

Il concilio lateranense IV (1215) aveva stabilito che non si potesse professare la vita religiosa se non sotto una delle tre « regole » antiche approvate: quella di S. Basilio, quella di S. Agostino e quella di S. Benedetto.<sup>18</sup> Tuttavia i papi stessi furono i primi a darne un'interpretazione non restrittiva approvando nuovi ordini e nuove « regole », fra le quali quella di S. Francesco (1223) che sarebbe diventata la quarta grande « regola » del diritto dei religiosi.

I fondatori dei nuovi ordini vennero in seguito adattando continuamente tali regole, con statuti e regolamenti particolari. Si andò così consolidando la distinzione fra « regola » ossia fondamento e radice della vita religiosa, e « costituzioni » (o statuti, regolamenti, direttori, ed altri nomi equivalenti) che contenevano le applicazioni concrete della « regola » secondo le necessità della vita consacrata. Lungo i secoli ad alcuni ordini fu altresì concesso di reggersi soltanto secondo leggi proprie, che vennero chiamate « costituzioni ».

Queste, nelle congregazioni moderne, diversamente dagli ordini antichi e sul modello dei chierici regolari e dei gesuiti che avevano introdotto forti innovazioni,<sup>19</sup> lentamente assunsero una struttura giuridica uniforme, quale conseguenza della precisa volontà della S. Sede di dare un'adeguata forma canonica alle numerose congregazioni che sorgevano un po' ovunque. Particolarmente col movimento di rinascita religiosa dopo la rivoluzione francese, si ebbe una fioritura di nuove società religiose maschili e femminili, spesso assecondate e talora promosse dagli stessi vescovi che, in vari casi, divennero veri e propri fondatori di congregazioni.

La Santa Sede, non potendo restare indifferente di fronte ad un così vasto movimento di congregazioni che sempre più spesso ricorrevano ad essa per averne l'approvazione,<sup>20</sup> instaurò una particolare norma-

<sup>18</sup> *Dizionario degli istituti di perfezione*, III. Roma, edizioni paoline 1976, col. 647.

<sup>19</sup> *Ib*, col. 638s.

<sup>20</sup> Cfr A. BATTANDIER, *Guide canonique pour les constitutions des instituts à voeux simples*. 2 ed. Paris, Libraire V. Lecoffre 1900, pp. 1-18. Dal 1816 al 1862 oltre 120 istituti si rivolsero a Roma; nel decennio 1850-1860 ne vennero approvati dalla S. Sede 42, mentre dal 1860 al 1° aprile 1962 ben 23: *AAS* 1 (1865), p. 92, nota 1.

tiva.<sup>21</sup> La nuova prassi, iniziata già durante il pontificato di Pio VII e di Gregorio XVI,<sup>22</sup> raggiunse un considerevole sviluppo con Pio IX.

Fino al 1860 Roma lasciò comunque ad ogni congregazione una certa libertà d'elaborazione dei propri statuti, salvo però controllarle, invitarle ad ispirarsi alle costituzioni già approvate<sup>23</sup> e suggerire modifiche eventuali.<sup>24</sup> Nel 1863 la Sacra Congregazione dei vescovi e regolari pubblicò, a cura del suo segretario Andrea Bizzarri, il *Methodus*<sup>25</sup> che, pur non avendo forza di legge, fornì alcune norme comuni di quella procedura d'approvazione, di cui si sentiva la necessità per rispondere con direttive disciplinari comuni a continui appelli e sollecitazioni. La pubblicazione *Acta Apostolicae Sedis* (allora *Acta Sanctae Sedis*) nel suo primo anno di vita (1865) descrisse le congregazioni con occhio benevolo, usando al loro indirizzo l'appellativo di « Famiglie religiose », ed affermando che non ci si doveva meravigliare se la S. Sede approvava ciò che in altri tempi era stato opportuno non riconoscere o anche proibire.<sup>26</sup>

Il *Methodus*, arricchito da oltre 40 anni di esperienze, divenne il punto di riferimento indispensabile per le *Normae secundum quas*,<sup>27</sup> con

<sup>21</sup> Si veda R. LEMOINE, *Le droit des religieux du concile de Trente aux instituts séculiers*. Bruges, Desclée de Brouwer 1956, pp. 273-298.

<sup>22</sup> « Non c'è niente di più gradito a noi, di più piacevole e desiderabile quanto l'accontentare questi istituti, con tutte le forze, di orientarli e di beneficiarli, di difenderli e di sostenerli con la nostra Autorità »: *Acta Gregorii XVI*, p. 245.

<sup>23</sup> Cfr ad es. una *animadversio* inviata alle suore N.N. in data 7 marzo 1863: « Cum adhuc desint in novo instituto constitutiones, oportet ut constitutiones concinne, clare et complete efformari debent, quae unum corpus efficiant, et desumantur, quantum fieri poterit, ex aliis constitutionibus jam ab Apostolica Sede approbatis »: *Analecta juris pontificii*, VIII série. Rome 1866, col. 2174.

<sup>24</sup> Queste si possono reperire nelle *consultationes* relative all'approvazione degli istituti e delle loro costituzioni, che si conservano nell'archivio della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari.

<sup>25</sup> *Methodus quae a S. Congregatione Episcoporum et Regularium servatur in approbandis novis institutis votorum simplicium*, in *Collectanea in usum secretariae S.C. EE. et RR.*, cura A. BIZZARRI, arcivescovo philippensis secretarii edita. Romae, ex tip. rev. camerae apostolicae MDCCCLXIII, pp. 828-866. Nella nostra ricerca faremo riferimento alla seconda edizione, pubblicata nel 1885.

<sup>26</sup> « Cum attemperentur eiusmodi recentes religiosae familiae praesentis temporis indigentis, mirum nemini esse debet si S. Sedis post maturum examen sua auctoritate earum Constitutiones intra quosdam limites approbet, quas forte aliis saeculis difficiliter approbavisset »: *AAS* 1 (1865), p. 92, nota 1.

<sup>27</sup> *Normae secundum quas S. Congregatio EE. et RR. procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*. Romae, tip. S.C. de propaganda fide 1901.

le quali la giurisprudenza che si era venuta formando nella seconda metà dell'ottocento può dirsi stabilizzata sia nel procedimento che nella terminologia. La promulgazione della costituzione *Conditae a Christo* (1900) di Leone XIII, seguita, l'anno successivo dalle citate *Normae*, concluse di fatti la laboriosa normativa della S. Sede nei riguardi delle congregazioni a voti semplici, che venivano ufficialmente ammesse allo « stato religioso canonico », anche se per il loro ancor più completo riconoscimento si sarebbe dovuto attendere la legislazione del codice di diritto canonico (1917).<sup>28</sup>

## 2. LE FONTI PRINCIPALI DEI PRIMI CINQUE CAPITOLI DELLE COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ SALESIANA

Nel redigere i capitoli delle costituzioni della società di S. Francesco di Sales, oggetto del nostro studio, Don Bosco e gli altri compilatori hanno tenuto presente, in special modo, le costituzioni di cinque istituti religiosi: i Preti della missione, i Redentoristi, gli Oblati di Maria Vergine, i Sacerdoti secolari delle Scuole di carità, i Maristi.

Le presentiamo qui nel loro complesso, ciascuna preceduta da qualche indicazione generale ma di non lieve interesse per i primi cinque capitoli delle costituzioni di Don Bosco.<sup>29</sup>

### a) *Costituzioni della congregazione dei Preti della missione*

La congregazione dei Preti della missione, fondata da S. Vincenzo de' Paoli, venne approvata ufficialmente dall'arcivescovo di Parigi nel 1626 e dal papa Urbano VII nel 1633.

La struttura e le finalità della congregazione, già embrionalmente contenute nell'atto di nascita del 1625, furono però codificate in un testo *ad experimentum* nel 1642. Nel 1658, stampate, vennero consegnate ai confratelli, ma furono completate solo nel 1670 con l'approvazione del-

<sup>28</sup> Cfr *Dizionario degli istituti di perfezione*, II. Roma, edizioni paoline 1975, col. 1566-1568; III 1976, col. 653.

<sup>29</sup> Come abbiamo già accennato, non è nostra intenzione entrare nel merito delle modalità d'utilizzazione, da parte di Don Bosco, delle costituzioni di altri istituti. Ci limitiamo ad indicare l'edizione che Don Bosco potrebbe avere avuto sott'occhio. Quanto alla presentazione completa ed esauriente dell'origine, delle finalità e dell'indole particolare dei vari istituti, rimandiamo il lettore agli specifici studi esistenti.

le regole del superiore locale, degli altri « superiori minori », dei direttori delle missioni e dei seminari.

L'evangelizzazione e l'assistenza religiosa nelle campagne, la formazione del clero (direzione dei seminari), gli esercizi spirituali costituiscono le « opere » cui si dedicano i Lazzaristi, detti pure Vincenziani.

Tre sono gli orientamenti della congregazione dei Preti della missione che hanno avuto particolare risonanza in altre congregazioni, compresa la società salesiana.

Anzitutto il tentativo, da parte di S. Vincenzo, di rendere stabile il lavoro missionario con un legame duraturo, senza per altro creare un nuovo ordine religioso: « utque dicta Congregatio non censeatur propterea in numero Ordinum religiosorum sed sit de corpore cleri secularis ». <sup>30</sup> I Lazzaristi costituirono infatti un esempio, se non il primo, d'una congregazione « senza voti » o, meglio, con voti semplici e privati, ma perpetui e solubili solo dalla S. Sede e dal superiore generale: « Vota sic ut supra emissa dissolvere possit solus Romanus Pontifex, necnon et superior generalis dictae Congregationis in actu dimissionis e Congregatione ». <sup>31</sup>

In secondo luogo il riconoscimento, ufficialmente ottenuto nel 1659, della concezione del voto di povertà, che permetteva di conservare la proprietà dei beni ed anche di acquistarne, vincolandone però l'uso all'autorizzazione del superiore: « Omnes et singuli in nostra Congregatione dictis quatuor votis emissis recepti, qui bona immobilia vel beneficia simplicia possideant, aut in futurum possidebunt, licet dominium illorum omnium retineant, eorumdem tamen usum liberum non habent, ita ut neque fructus ex huiusmodi bonis vel beneficiis provenientes retinere, neque in proprios usus, sine licentia superioris, quicquam convertere possint, sed de iisdem fructibus cum facultate et arbitratu dicti superioris in pia opera disponere tenebuntur. Si autem parentes aut propinquos indigentes habuerint, superior curabit, ut suorum necessitatibus ante omnia de huiusmodi fructibus in Domino subveniant ». <sup>32</sup>

Infine la distinzione dei missionari di S. Vincenzo de' Paoli rispetto ai membri di un ordine religioso vero e proprio, sulla base della non obbligatorietà del coro, della mancanza di particolari pratiche di pietà o

<sup>30</sup> *Bullarium Romanum*. Tomus XVI. Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus MDCCCLXIX, p. 68.

<sup>31</sup> *Loc. cit.* Cfr pure J.E.X. CRAISSON, *Des communautés à vœux simples. Législation canonique et civile*. Paris, Librairie Poussielgue frères MDCCCLXIX, p. 425.

<sup>32</sup> *Bullarium Romanum...*, p. 489.

di altre austerità che non fossero quelle comuni ad un prete secolare dell'epoca.

Attingendo ampiamente alle regole della Compagnia di Gesù, dalle quali riproducono talora intere espressioni, le costituzioni dei Preti della missione si suddividono in 12 capitoli, per complessivi 142 articoli. Eccoli nel testo a stampa del 1658, un esemplare del quale si trovava nella biblioteca di Torino-Valdocco.<sup>33</sup>

I: del fine e istituto della congregazione (3 art.)

II: delle massime evangeliche (18 art.)

III: della povertà (10 art.)

IV: della castità (5 art.)

V: dell'ubbidienza (16 art.)

VI: di ciò che spetta agli infermi (4 art.)

VII: della modestia (7 art.)

VIII: del modo di conversare tra noi (16 art.)

IX: del modo di conversare con gli esterni (16 art.)

X: delle pratiche spirituali da osservarsi in congregazione (21 art.)

XI: delle missioni e delle altre funzioni della congregazione verso il prossimo (12 art.)

XII: d'alcuni mezzi e aiuti per far bene, e utilmente le suddette funzioni (14 art.)

#### b) *Costituzioni della congregazione del SS. Redentore*

La congregazione del SS. Redentore fu fondata nel 1732 a Scala, presso Amalfi, da S. Alfonso Maria de' Liguori. Le sue costituzioni furono approvate 17 anni dopo dal papa Benedetto XIV, che ne modificò il nome da « sacerdoti del SS. Salvatore » in « sacerdoti del SS. Redentore ».

Fine dell'istituto è di « aiutare la gente sparsa per la campagna e paesetti rurali, più privi, e destituti di spirituali soccorsi, e con missioni e con catechismi e con spirituali esercizi ».

L'attività pastorale dei Redentoristi pertanto si esercita nella predicazione, soprattutto con le missioni parrocchiali, con i « ritiri » predicati ai più diversi ceti sociali, cogli esercizi spirituali tenuti in apposite case.

<sup>33</sup> *Regole ovvero Costituzioni comuni della Congregazione della missione. 1658.*

All'apostolato della parola si aggiunge quello della penna, sull'esempio del fondatore, dottore della chiesa.

La spiritualità della congregazione è ovviamente quella di S. Alfonso. Regola fondamentale è l'imitazione di Cristo, ideale comune a tutte le fondazioni religiose, ma proposto in modo tutto speciale ai Redentoristi.

Ancora vivente S. Alfonso, ma pure in seguito, sorsero dubbi circa il voto di povertà, che non impediva il dominio radicale, ma privava del diritto d'amministrare, senza il permesso del legittimo superiore, i beni posseduti.<sup>34</sup> La difficoltà di fondo, già apparsa a proposito delle costituzioni dei Lazzaristi, era sempre quella di conciliare l'amministrazione e l'uso dei beni con gli obblighi che la regola imponeva circa il voto di povertà.<sup>35</sup>

Ecco comunque l'indice delle costituzioni dei Redentoristi nell'edizione stereotipa italiana della Marietti del 1867:<sup>36</sup>

### *Introduzione*

*Parte prima:* delle missioni ed altri esercizi

cap. I: delle missioni (6 art.)

cap. II: di altri esercizi (1 art.)

*Parte seconda:* degli obblighi particolari de' congregati

cap. I: del voto di povertà (9 art.) di castità (1 art.) d'ubbidienza (4 art.) di perseveranza (1 art.)

cap. II: della frequenza dei sacramenti (3 art.) dell'orazione ed esercizi di umiltà (4 art.)

cap. III: del silenzio e raccoglimento (1 art.) della mortificazione e penitenze corporali (4 art.)

cap. IV: delle adunanze domestiche (2 art.)

*Parte terza:* del governo della congregazione

cap. I: del rettore maggiore e suoi consultori (13 art.) dell'ammonitore del rettore maggiore (1 art.) del procuratore generale (1 art.) dei visitatori (2 art.) del rettore locale ed altri ufficiali (6 art.)

cap. II: delle qualità che si richiedono nei soggetti da riceversi (5 art.)

<sup>34</sup> *Analecta juris pontificii*, V série. Rome s.d., p. 79.

<sup>35</sup> Si veda più avanti, pp. 368-369.

<sup>36</sup> *Costituzioni e Regole della Congregazione de' Sacerdoti sotto il titolo del SS. Redentore*, in *Opere ascetiche di S. Alfonso Maria de' Liguori*. IV. Torino, per Giacinto Marietti 1847. Ed. stereotipa 1867, pp. 690-698.

c) *Costituzioni della congregazione degli Oblati di Maria Vergine*

Sorta a Carignano (Torino) nel 1814, ad opera dei sacerdoti Giovanni Battista Reynaudi e Pio Brunone Lanteri, eretta canonicamente con l'approvazione diocesana d'uno schema di regola, la congregazione degli Oblati di Maria Vergine fu sciolta nel 1820 e ricostituita nel 1825 a Pinerolo. Papa Leone XII, col breve *Etsi Dei Filius*, l'approvò in via definitiva nel 1826, unitamente alle sue costituzioni. In tal modo venne eliminato il rischio che la quasi perfetta somiglianza degli Oblati di Maria Vergine con i Redentoristi facesse confluire quelli nella congregazione di S. Alfonso. Di questo parere infatti era stata nel 1826 la Sacra Congregazione dei vescovi e regolari.<sup>37</sup>

Dal 1833 la casa madre degli Oblati fu a Torino, presso il popolarissimo santuario della Consolata, officiata da loro fino alla cacciata prima dall'attiguo convento e poi dal santuario stesso (1858).

Durante la permanenza a Torino, le floride condizioni della casa madre permisero agli Oblati non solo di diffondersi in Piemonte, ma anche altrove, fino in Birmania, dove aprirono scuole, collegi, orfanotrofi ed anche una tipografia.

L'indirizzo apostolico ed ecclesiale della congregazione, esplicitato nelle costituzioni — in molti articoli identiche, come già visto, a quelle dei Redentoristi — può essere così riassunto: edizione e diffusione della buona stampa, lotta contro gli errori correnti « massime degli Increduli, e dei Novatori in dogmatica, e morale », esercizi spirituali e missioni al popolo secondo il metodo di S. Ignazio, cura e formazione del clero per preparare buoni parroci e operai apostolici.<sup>38</sup>

Ma seguiamo l'indice completo delle loro costituzioni.<sup>39</sup>

*Parte prima: del fine e delle regole*

cap. I: fine della congregazione degli Oblati di Maria SS. (pp. 5-16)

cap. II: regole degli Oblati di Maria SS. art. 1°: circa la santificazione propria (1-11); art. 2°: circa lo zelo delle anime (12-14)

<sup>37</sup> *Analecta juris pontificii*, V série. Rome, s.d. p. 75.

<sup>38</sup> Notiamo qui che Don Bosco ebbe ripetuti contatti con gli Oblati di Maria Vergine. L'*Epistolario* (vol. I, pp. 5-10) riporta un profilo, scritto da Don Bosco già nel 1843, del chierico Giuseppe Burzio, morto Oblato di Maria Vergine nel 1842 e suo compagno nel seminario di Chieri.

<sup>39</sup> *Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria V.* Torino, tip. eredi Botta 1851.

cap. III: regole dei voti di povertà (1-8), di castità (1) di ubbidienza (1-3) di perseveranza nella congregazione (1)

*Parte seconda:* del governo della congregazione

cap. I: del rettor maggiore e suoi consultori (1-13) dell'ammonitore del rettor maggiore (1) del procuratore generale (1) dei visitatori (1-2) del rettore locale ed altri ufficiali (1-5)

cap. II: delle qualità che si richiedono nei soggetti da riceversi (1-5)

#### d) *Costituzioni della congregazione delle Scuole di carità*

La congregazione delle Scuole di carità, nota anche sotto il nome di istituto Cavanis, fu fondata dai nobili Antonio Angelo e Marco Antonio Cavanis a Venezia.

Divenuti entrambi sacerdoti, dediti particolarmente all'insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli della loro parrocchia, nel 1802 aprirono un oratorio, cui aggiunsero nel 1804 una scuola gratuita. Una volta acquistati nuovi locali e moltiplicati gli alunni, i due fratelli Cavanis ebbero la possibilità d'esercitare un'intensa opera educativa mediante scuole, assistenza ai fanciulli nel tempo libero, preparazione di libri di testo e di cultura per gli stessi, corsi d'esercizi spirituali.

La congregazione dei fratelli Cavanis, approvata nel 1816 dall'imperatore d'Austria e nel 1819 dal patriarca di Venezia, ottenne il decreto di lode dal papa Gregorio XVI nel 1831, e quello d'approvazione 5 anni dopo. Nel 1839 vennero approvate le costituzioni.

Scopo dell'istituto è l'educazione cristiana della gioventù, mediante la scuola « gratuita », in tutte le sue forme, e l'opera degli esercizi spirituali da svolgersi nelle sue case.

Interessanti analogie con l'origine della congregazione salesiana conserva la storia dell'istituto delle Scuole di carità, sorto, come s'è detto, con l'intento affine di preservare la gioventù « dall'odierno contagio di perverse massime, e di corrotti costumi, e provvederla gratuitamente di educazione cristiana adoperandosi con tal mezzo a promuovere il maggior bene della Religione non meno che dello Stato ».<sup>40</sup> Basti ricordare lo stretto contatto avuto dai due fratelli con le miserie spirituali e materiali dei figli del popolo, gli umili inizi della loro opera al tempo della « casetta » attigua all'« orto », in cui essi sperimentarono l'efficacia del

<sup>40</sup> *Notizie intorno alla fondazione della Congregazione dei Chericci Secolari delle Scuole di Carità*. Milano, L. di Giacomo Pirola 1838, p. 5.

loro metodo educativo e l'insufficienza di pratiche spirituali se non venivano accompagnate da istruzione e apprendimento d'una professione.<sup>41</sup> A ciò si aggiunga il completamento dell'attività didattica con la preparazione dei libri di testo per gli alunni e la cura delle vocazioni ecclesastiche. Tutti aspetti della loro esperienza veneziana che trovano riscontri con la vita di Don Bosco a Torino.

Precedute da un *prooemium* indicante i fini della congregazione, le costituzioni dell'istituto Cavanis si strutturavano in dieci capitoli, suddivisi a loro volta in 128 articoli.<sup>42</sup> Li riportiamo nell'ordine:

- I: de instituto et forma congregationis (11 art.)
- II: de voto paupertatis (5 art.)
- III: de voto castitatis (7 art.)
- IV: de voto obedientiae (12 art.)
- V: de modestia et charitate (10 art.)
- VI: de recessu a soecularibus (9 art.)
- VII: de exercitio scholarum charitatis (19 art.)
- VIII: de aliis piis exercitiis in congregatione observandis (35 art.)
- IX: de infirmis (13 art.)
- X: de sacrificiis et orationibus pro defunctis (7 art.)

#### e) *Costituzioni della società di Maria*

Fondata a Belley dal ven. Claude Colin nel 1825, dopo che tre anni prima papa Pio VII ne aveva lodato il progetto, la società di Maria fu approvata dal papa Gregorio XVI il 29 aprile 1836.

Fin dalle sue origini la società si consacrò all'educazione cristiana della gioventù nei collegi, alla predicazione, specialmente fra le popolazioni rurali, alle missioni nell'Oceania.

Nel suo sviluppo poi assunse la direzione dei seminari, fondò centri di studi, aprì parrocchie, curò lebbrosari.

Le articolatissime costituzioni dei sacerdoti Maristi, nate da un primo abbozzo del fondatore nel 1836, e faticosamente rielaborate nei decenni successivi, ottennero l'approvazione definitiva nel 1873, esattamente un anno prima dell'approvazione delle costituzioni della società di S. Fran-

<sup>41</sup> Per alcuni anni a Venezia funzionò pure una tipografia. La chiusura fu dovuta all'intervento della polizia francese del regno italico.

<sup>42</sup> *Constitutiones Congregationis Sacerdotum Soecularium Scholarum Charitatis. Venetiis, ex. tip. F. Andreola MDCCCXXXVII.*

cesco di Sales. A questa vicinanza cronologica si deve forse il fatto che alcuni articoli delle costituzioni dei Maristi sostituirono, per volontà della S. Sede, quelli delle costituzioni salesiane che Don Bosco, ad onta delle insistenze delle autorità romane, aveva ritenuto di non dover rettificare.

Le costituzioni dei Maristi del 1873<sup>43</sup> presentano, dopo il breve d'approvazione *Omniium gentium*, i fini ed i fondamenti della società. Gli *articuli* di questa prima parte sono 10:

I: de Societatis nomine et scopo (1)

II: de mediis propositis fines attingendis (2-10)

III: de modo procedendi Societatis erga personas ecclesiasticas et civiles (11-15)

IV: de variis personis quae sub obedientia in Societate vivunt (16-22)

V: de mutua membrorum Societatis unione (23-25)

VI: de modo vivendi in Societate (26-32)

VII: de mortificatione et poenitentiis (33-36)

VIII: de exercitiis spiritualibus (37-41)

IX: de scientia (42-48)

X: de Societatis spiritu (49-50)

Seguono poi 12 capitoli così suddivisi:

I: de postulantium examine et admissione in probationem (artt. III, 51-73)

II: de novitiis informandis (artt. IV, 74-117)

III: de votis observandis (artt. V, 118-156)

IV: de dimittendis (artt. III, 157-179)

V: praescriptiones ab omnibus Sociis servandae (artt. VII, 180-243)

VI: de missionibus (artt. III, 244-275)

VII: de rebus Societatis temporalibus (artt. II, 276-295)

VIII: de gubernatione totius Societatis (artt. IV, 296-344)

IX: de electione Superioris Generalis ejusque officii cessatione (artt. III, 345-369)

X: de praecipuis Societatis officialibus (artt. V, 370-405)

<sup>43</sup> *Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae a SS. Pio Papa IX approbatae et confirmatae die 28 februarii 1873*. Lugduni, apud J.B. Pelagaud 1873; *Antiquiores textus Constitutionum Societatis Mariae, fasciculus V novissimae editiones: 1872-1922*. Romae, tip. Pio X 1955.

XI: de Congregationibus (artt. II, 406-422)

XII: quibus mediis Societas auferri et conservari possit (artt. V, 423-445)

Infine si ha la *Conclusio* (446-450).

## Cap. I: SALESIANAE SOCIETATIS FINIS

Fino al 1873 le costituzioni della società di S. Francesco di Sales erano precedute da un'introduzione suddivisa in due parti: un proemio in cui si evidenziavano i motivi che avevano spinto Don Bosco ad occuparsi della gioventù, ed un capitolo intitolato « origine della congregazione », nel quale si tendeva a sottolineare la continuità fra ciò che da tempo esisteva e la società, delle cui costituzioni si chiedeva l'approvazione alla S. Sede.

La competente congregazione romana, prima di concedere tale approvazione, chiese formalmente a Don Bosco la soppressione dell'intera introduzione: « Non essendo solito che la S. Sede approvi nelle Costituzioni il Proemio e l'Elogio storico dell'Istituto, dovrebbero entrambi togliersi ».<sup>44</sup> La richiesta di espungere ogni elemento storico invero era stata avanzata precedentemente dal consultore domenicano Raimondo Bianchi.<sup>45</sup>

Depennata pertanto l'introduzione, e con essa le riflessioni di Don Bosco sulla missione evangelica e ministeriale della chiesa e della società salesiana,<sup>46</sup> il testo approvato si apriva col capitolo *scopo della società*

<sup>44</sup> *Cost. SDB*, p. 244, documento N. 17, 1.

<sup>45</sup> *Ib.*, p. 242, documento N. 16, 10.

<sup>46</sup> Non bisogna dimenticare che nella regola di S. Benedetto esisteva il famoso prologo: « Ausculta, o fili, praecepta magistri ». Pure S. Francesco aveva aperto la sua regola con un'affermazione di fedeltà al papa. Altre congregazioni, sul loro esempio, avevano premesso alle loro costituzioni un proemio per dare più solennità al testo stesso o per esprimere in qualche modo lo spirito con cui andava letto. Ma per tutti, nella seconda metà del secolo XIX, giungevano le *animadversiones* della Sacra Congregazione: « non solet approbari prooemium in constitutionibus ». Cfr *Collectanea...*, pp. 774-807 *passim*. Vedi pure A. BATTANDIER, *Guide canonique...*, pp. 36-37. Comunque, Don Bosco avrà modo di esporre più volte, nel corso delle vicende dell'approvazione, l'origine della sua congregazione. Considerazioni affini a quelle sopresse si trovavano già negli *Avvisi ai cattolici* (Torino, tip. diretta da P. De-Agostini 1853, pp. 5-7) ed ancor prima ne *Il giovane provveduto...* (Torino, tip. G.B. Paravia 1851, pp. 10-11). I medesimi concetti poi si leggevano nel prologo del *Regolamento del pio istituto eretto in Brescia dal canonico Ludo-*

*salesiana*, suddiviso in sei articoli: i primi due che indicavano i principi fondamentali, il fine della società e la formazione richiesta ai soci; gli altri quattro che specificavano le opere cui la società si sarebbe dedicata. Un articolo sulla « politica » aveva fatto una fugace apparizione negli anni 1862-1864, ma a seguito di un'osservazione della Sacra Congregazione, Don Bosco l'aveva immediatamente cassato.<sup>47</sup>

### Articolo 1

L'importantissimo articolo 1, così come fu approvato dalla S. Sede nel 1874, era stato formulato, in lingua italiana, dieci anni prima sul *ms G*, laddove Don Bosco (*Gb*) di proprio pugno, aveva decisamente modificato quello vigente fino allora.

Le fonti della nuova, improvvisa redazione che alla subordinazione dei fini della società sostituiva la loro coordinazione, potrebbero essere state varie.

Anzitutto le regole della Compagnia di Gesù. In esse *l'attendere alla propria perfezione e salute e impiegarci nella perfezione e salute de' prossimi* erano proposti come fini distinti dell'istituto, anche se poi si unificavano nel fine superiore, essenziale, che era l'imitazione di Cristo.<sup>48</sup>

*vico Pavoni a ricovero ed educazione de' figli poveri ed abbandonati* (Brescia 1831, ed. 1947), nel *Breve SS.D.NN. Gregorii P. XVI pro erectione Congregationis Clericorum Soecularium Scholarum Charitatis* (*Constitutiones Congregationis...*, pp. 5-12) e nelle *Notizie intorno alla fondazione della Congregazione...*, *passim*.

<sup>47</sup> *Cost. SDB*, p. 18, nota 16. L'articolo, presente solo su alcuni documenti in lingua italiana e sul più antico in lingua latina, era stato redatto *currenti calamo* da Don Bosco sul *ms G* (*Cost. SDB*, p. 80). Pare originario di Don Bosco, anche se sussidi d'appoggio potrebbero essere stati il *Regolamento dell'Oratorio* (« Durante la ricreazione ed ogni altro tempo è proibito il parlare di politica, introdurre giornali di qualsiasi genere »), il *Regolamento fondamentale del collegio-convitto Val-Salici presso Torino diretto dalla Società di sacerdoti torinesi per l'educazione della Gioventù discusso ed approvato nell'adunanza delli 19 ottobre 1863* (Torino, tip. di G. Speirani e Figli 1863) « e vi sarà mai sempre esclusa ogni allusione politica (art. 3, p. 3), lo *Statuto fondamentale della Società dei sacerdoti torinesi per l'educazione della Gioventù approvato nell'adunanza del 24 agosto 1863* (Torino, tip. di G. Speirani e Figli 1863), « E nel suo insegnamento e ne' suoi atti si manterrà mai sempre alienissima dalla politica » (art. 3, p. 10). Invece le costituzioni-modello di Don Bosco, nei loro articoli, proibivano solo d'entrare in discussione sui principi di questa terra. Cfr. *Regole della Compagnia di Gesù...*, p. 33, art. 30; *Regole ovvero Costituzioni...*, pp. 72-73, artt. 14-15.

<sup>48</sup> F. COUREL, *La fin unique de la Compagnie de Jésus*, in *Archivum Historicum Societatis Jesu*, XXXV (1966), pp. 186-211.

Sull'esempio dei Gesuiti, i Lazzaristi avevano tracciato i fini della loro congregazione: 1. *Lavorare alla propria Perfezione* [...] 2. *Evangelizzare a' Poveri* [...] 3. *Aiutare gli Ecclesiastici* [...].<sup>49</sup>

Analogamente avevano fatto i fratelli Cavanis nel *Prooemium* delle loro costituzioni: 1. *Propriae perfectioni studere* [...] 2. *Pueros et juvenes gratis educare* [...] 3. *Exercitia spiritualia viris quoque adultis tradere* [...].<sup>50</sup>

Ma pure le regole dell'istituto della Carità potrebbero avere esercitato un loro influsso sulla redazione dell'articolo salesiano. Il Rosmini, nell'articolo III delle sue regole, scriveva che il fine della società era la *sanctificatio Sodalium* e che *sanctificatione mediante* i confratelli consacrassero tutte le loro forze alle *universis caritatis operibus*.<sup>51</sup> Nell'articolo LXII fra i ministri che collaboravano più da vicino col Preposito Generale, il grande filosofo collocava il *Vicarius caritatis spiritualis* ed il *Vicarius caritatis temporalis*.<sup>52</sup>

Vero si è che nelle regole del Rosmini i fini dell'istituto non si ponevano, per così dire, su un piano d'indipendenza, bensì d'esplicita subordinazione o, meglio, di mutua relazione, in quanto *in propria perfectione exercitium caritatis in proximum etiam contineatur*,<sup>53</sup> ma nelle succitate costituzioni — e pure nei manuali ad uso delle congregazioni le cui regole Don Bosco affermò di aver consultato — il fine generale di tendere alla perfezione ed il fine specifico dell'istituto erano distintamente formulati. Due soli esempi: *Il loro fine primario si è di attendere seriamente alla salute e santificazione di se stessi per via dell'imitazione la più attenta di Gesù Cristo* [...] *Il fine secondario poi si è di attendere con*

<sup>49</sup> *Regole ovvero Costituzioni...*, pp. 10-11.

<sup>50</sup> *Constitutiones congregationis...*, pp. 14-15.

<sup>51</sup> *Lettere Apostoliche...*, p. 16.

<sup>52</sup> *Ib*, p. 62.

<sup>53</sup> La nota all'articolo 5 delle *Costituzioni dell'Istituto della Carità* (Stresa, Libreria editoriale sodalitas 1974, p. 34) precisava ulteriormente il pensiero del Rosmini circa l'interdipendenza dei fini del suo istituto: « Sanctificatio sui, *finis* itidem ac *medium* esse debet sanctificationis aliorum. Nam caritatis opera eatenus suscipiuntur, quatenus id placere Deo compertum habemus: quod autem Deo placet sanctificatio nostra est [...] ». La stessa posizione, in quegli anni, era assunta da D.M. BOUIX (*Tractatus de jure regularium ubi et de religiosis familiis quae vota solemnna, vel etiam simplicia perpetua non habent*. Parisiis-Bruxelles 1867, 2<sup>a</sup> ed.). Dopo aver sostenuto che lo scopo o fine proprio dello stato di perfezione era la *perfectio* (p. 21) aggiungeva: « status perfectionis acquirendae [...] tendit ad perfectam Dei charitatem [...] Jam vero perfecta Dei charitas, nedum excludat charitatem erga proximum, eam e contra exigit; nec potest stare Dei charitas absque amore proximi » (p. 43).

tutto l'impegno alla salute e santificazione delle anime [...];<sup>54</sup> Ora duplice è il fine del nostro Istituto: il primo dei quali consiste nella propria santificazione; il secondo nel procurare la salute degli altri.<sup>55</sup>

Del resto la precisazione dei fini era richiesta dalle *animadversiones* che in quegli anni venivano inviate alle varie congregazioni e che sovente erano pubblicate in *Analecta juris pontificii*.<sup>56</sup>

Nel 1863 poi, l'anno stesso o l'anno immediatamente precedente il rimaneggiamento di Don Bosco, il *Methodus*<sup>57</sup> rendeva di pubblico dominio la procedura d'approvazione. E fra le osservazioni date alle costituzioni di alcuni istituti, ma che avrebbero dovuto servire di norma per tutti gli altri che intendevano sottoporre le loro all'approvazione della S. Sede, si poteva leggere: « Finis instituti exprimendus videtur humilioribus verbis, et mentio facienda erit de propria [...] santificazione ».<sup>58</sup> « I Santi Fondatori degli antichi ordini sebbene intendessero che i Religiosi dovessero tendere alla perfezione, pure lo scopo di ciascuno per lo più era determinato ad un oggetto speciale. Nel caso l'Istituto [...] ha per oggetto ogni sorta di buone opere ».<sup>59</sup>

Ciò detto, si comprende allora come Don Bosco, nell'immediatezza dell'invio del suo testo costituzionale alla Sacra Congregazione dei vescovi e regolari, possa aver pensato di riformulare il suo primo fondamentale articolo in modo tale che riuscisse loro più accettabile. Evidentemente per Don Bosco la delimitazione del fine speciale, che spesso veniva richiesto alle congregazioni,<sup>60</sup> era data dalla carità verso dei giovani spe-

<sup>54</sup> *Direttorio degli Oblati di Maria Vergine*. Torino, tip. diretta da P. De Agostini 1857, pp. 1-2.

<sup>55</sup> *Regola dei Novizi della Congregazione del SS. Redentore...*, Roma, tip. della S.C. de propaganda fide 1868, p. 5.

<sup>56</sup> Cfr *série* IV, col. 2395. *série* V, col. 2069; *série* VI, col. 1863, 2068.

<sup>57</sup> Vedi nota 25.

<sup>58</sup> *Collectanea...*, p. 778, III 2.

<sup>59</sup> *Ib.*, pp. 800-801, art. 2.

<sup>60</sup> Dalle investigazioni di A. CARMINATI (*I fini dello stato religioso e il servizio della Chiesa. Studio storico-giuridico su i rapporti fra il fine generale e il fine speciale dello stato religioso*. [= Dissertatio ad lauream in fac. canonici. Pont. Univ. Gregoriana] Torino, tip. fratelli Scaravaglia 1964) si rileva come la S. Sede svolgesse un accuratissimo esame circa il problema dei fini di un istituto. L'autore dimostra pure che mentre per molte congregazioni i due fini si ponevano in coordinazione, per altre invece venivano configurati in subordinazione, sia del fine speciale al fine generale, sia del fine generale al più perfetto conseguimento del fine speciale. Nel 1901 le *Normae secundum quas...* preciseranno: « Finis primarius et generalis Instituti cuiuslibet, qui communis est omnibus Congregationibus votorum simplicium, est sanctificatio membrorum suorum per observantiam trium eorumdem

*cialmente se sono poveri*. Un certo embrionale riscontro lo si poteva però trovare nelle costituzioni dei Lazzaristi (*Evangelizzare a' Poveri, specialmente a quelli della Campagna*)<sup>61</sup> e in quelle dei Redentoristi (*specialmente impiegandosi in predicare a' poveri la divina parola*).<sup>62</sup>

Quanto all'*educazione del giovane clero* è presumibile che Don Bosco si sia ispirato all'osservazione di padre Durando,<sup>63</sup> anche se qualche perplessità pone la datazione della medesima.

Infine la conclusione dell'articolo conteneva espressioni non dissimili da quelle annidate nelle costituzioni dei fratelli Cavanis, dei Lazzaristi e dei Rosminiani.

## Articolo 2

L'attento esame dell'articolo porta a constatare analogie e risposdenze letterarie con le costituzioni dei Lazzaristi, degli Oblati di Maria Vergine, dell'opera Cavanis e — quale probabile fonte comune — dei Gesuiti.

L'articolo è rimasto praticamente immutato lungo le tappe redazionali del documento, se si eccettuano i sempre possibili incidenti o variazioni di trascrizione e di traduzione. Tali infatti, a nostro avviso, sono da considerarsi le diverse « posizioni » assunte in esso dalle *virtù interne ed esterne* e l'impiego del *praeter* da parte della commissione cardinalizia.

E' poi da notare come l'accento all'*acquisto della scienza* potrebbe anche essere dovuto alla riflessione personale di Don Bosco, il quale trovava in tante costituzioni interi articoli sulla scienza che i soci dovevano acquistare per essere in grado di raggiungere i fini propri della società. Don Bosco stesso, alla vigilia dell'approvazione, su invito della commissione cardinalizia, redigèrà il capitolo sugli studi.<sup>64</sup>

## Articoli 3-6

Gli articoli 3, 4, 5, 6 presentano la lista delle « opere » della società di S. Francesco di Sales: l'oratorio festivo, il pensionato per i gio-

vorum et propriarum Constitutionum. Finis *secundarius* et specialis, unicuique scilicet Instituto proprius, constituitur in illis peculiaribus caritatis operibus erga Deum aut erga proximum, ad quae exercenda Institutum ipsum formatum est » (p. 13).

<sup>61</sup> *Regole ovvero Costituzioni...*, p. 11, art. 2.

<sup>62</sup> *Costituzioni e Regole della Congregazione de' Sacerdoti del SS. Redentore...*, p. 690.

<sup>63</sup> *Cost. SDB*, p. 235, documento N. 9, II.

<sup>64</sup> *Ib.*, pp. 180-181.

vani artigiani, l'educazione delle vocazioni ecclesiastiche, l'istruzione religiosa per mezzo della predicazione e della stampa.

Nel corso delle vicende dell'approvazione, i quattro articoli non hanno subito variazioni tali da far supporre fonti diverse da quelle che Don Bosco (o chi per lui) pare abbia utilizzato per la loro prima redazione. La soppressione poi, in ciascuno di essi, delle allusioni storiche all'oratorio di Valdocco, alle altre case salesiane dell'epoca, alle *lettture cattoliche* ed alla *biblioteca della gioventù* — allusioni che risalivano alla prima redazione o che erano state inserite nel testo man mano che veniva elaborato sulla base dello sviluppo delle opere della società — è dovuta agli interventi della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari.<sup>65</sup>

L'articolo 3, così come formulato sul più antico manoscritto, non si ha motivo per escludere sia dovuto a Don Bosco stesso. Il che però non significa che singole espressioni non possano provenire o comunque trovarsi nei *regolamenti di Valdocco*<sup>66</sup> e nel *Regolamento della Società di Carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati in Torino*,<sup>67</sup> che di quelli era probabilmente stata una fonte.

Gli stessi regolamenti Don Bosco li ha certamente avuti presenti nella redazione dell'articolo 4. L'evidente motivo di ordine esterno, l'accento finale dell'articolo medesimo, le cospicue assonanze lessicali e concettuali stanno a testimoniarlo.<sup>68</sup>

Quanto all'articolo 5, la mancanza d'un modello preciso da cui Don Bosco possa avere trascritto intere espressioni pare documentata dal-

<sup>65</sup> *Ib.*, pp. 245-246, documento N. 18, 2.3.

<sup>66</sup> ASC 026(1) *Regolamento dell'Oratorio*; ASC 026(24) *Piano di Regolamento per la casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdocco*. Si veda pure ASC 9.132 *Rua scritti autografi*.

<sup>67</sup> *Regolamento della Società di Carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati in Torino*. Torino, Marietti 1850.

<sup>68</sup> Conviene qui richiamare alla mente come l'istruzione e l'educazione « honnête et chrétienne » dei fanciulli, specialmente figli d'artigiani e di poveri, in via ordinaria poco istruiti, costituiva lo scopo per cui era sorto l'istituto dei Fratelli delle Scuole cristiane, fondati da S. Giovanni Battista de La Salle ed approvati, con le loro costituzioni, da papa Benedetto XIII nel 1725. Cfr. *Règles et Constitutions de l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes...*, Versailles, de l'imprimerie de beau jeune 1852, p. 2, art. 3-5. Pure i padri delle Scuole pie, gli Scolopi, avevano per scopo primario l'insegnamento (gratuito), con particolare riguardo ai ragazzi poveri, e l'integrale educazione cristiana per tutti. Cfr. *Constitutiones religionis Clericorum Regularium Pauperum matris Dei Scholarum Piarum...* Romae, typis Lini Contedini MDCCCXXVI, pp. 17-18. Per quanto concerne l'istituto Cavanis, ne abbiamo accennato alle pp. 353-354.

la presenza, in fase di stesura, di numerose correzioni. Un influsso indiretto o un incoraggiamento potrebbero averlo operato le varie congregazioni che si interessavano del clero, quali i Lazzaristi che nelle loro case erigevano seminari per gli esterni,<sup>69</sup> gli Oblati di Maria Vergine che davano ospitalità a sacerdoti dediti per qualche tempo allo studio, all'aggiornamento, agli esercizi spirituali,<sup>70</sup> ed altri ancora.<sup>71</sup> Don Bosco, con il suo articolo, sembra nondimeno fare eco alla costernazione dei vescovi, piuttosto inclini in quegli anni ad appartare i seminaristi dall'ambiente anticlericale del tempo. L'articolo, notiamo, è anteriore di almeno qualche anno all'inserimento dell'« educazione del giovane clero » fra i fini della società.

La ricerca delle fonti letterarie dell'articolo 6 ha approdato a risultati piuttosto esigui e poco sicuri. Incliniamo a credere che esso, quale apparve nella prima redazione, sia di fattura di Don Bosco (o di chi per lui). Il confronto però con le costituzioni che Don Bosco compulsava porta a presumere che da esse Don Bosco abbia desunto vari elementi caratteristici, pur senza direttamente ricopiare intere espressioni.

## Cap. II: HUIUS SOCIETATIS FORMA

Dalla prima trascrizione calligrafica di Don Rua al testo approvato quale è uscito dalle mani della commissione romana nel 1874, il capitolo *forma della società* ha subito notevolissimi cambiamenti.

Il più evidente di questi è stata la drastica riduzione dei suoi articoli, che da quattordici sono diventati otto. Semplice il motivo: nel 1858, nel medesimo capitolo si raggruppavano articoli di contenuto eterogeneo,

<sup>69</sup> « [...] diriger i Seminarij eretti nelle nostre Case per gli esterni, e insegnar in essi; dare gli esercizij spirituali, convocar appresso noi conferenze d'Ecclesiastici Esterni, e dirigerle [...]: *Regole ovvero Costituzioni...*, p. 12.

<sup>70</sup> « Si propone la Congregazione di concorrere a formare de' buoni Parrochi, ed Operai nella vigna del Signore, giacché ora più che mai vedesi avverato il detto del Salvatore = *Messis multa, operarii autem pauci* = Pertanto accettano in essa dei Convittori, quegli Ecclesiastici vale a dire, che bramano di ritirarsi a fare i loro Esercizii o per aver comodo di comporsene una muta, o per attendere allo studio della morale, o per abilitarsi alle parrocchie [...] »: *Costituzioni e Regole...*, pp. 9-10.

<sup>71</sup> Ad es. i Maristi « Clericorum in majoribus seminaris institutio est opus praestantissimum sane et difficillimum; ideo nonnisi caute et prudentissime hoc tam grave onus aggredi debet Societas, servatis aliunde servandis »: *Constitutiones Prebyterorum...*, p. 5, art. II 6.

che in seguito, man mano che la congregazione assumeva il suo volto definitivo, ed i capitoli costituzionali si strutturavano organicamente, hanno trovato migliore e più adeguata collocazione nei capitoli sul voto di povertà e d'obbedienza, sull'accettazione e formazione dei soci, sulla fondazione di nuove case. Comunque dei quattordici articoli che formavano il capitolo nella redazione più antica conservatoci, ben tredici hanno la loro fonte diretta ed esplicita nelle costituzioni dell'istituto Cavanis,<sup>72</sup> che Don Bosco ha adattato o semplicemente tradotto.

Ma possiamo ora in rassegna gli otto articoli di nostro interesse, quali furono approvati dalla S. Sede.

### Articolo 1

L'articolo 1 non è altro che la traduzione in lingua latina della redazione italiana inviata da Don Bosco a Roma nel 1864.

La prima parte è decisamente modellata sul corrispondente articolo delle costituzioni dei fratelli Cavanis, articolo del quale Don Bosco già aveva utilizzato nell'articolo 1 del capitolo precedente la frase d'apertura.

L'espressione centrale egli l'aveva già scritta due anni prima nella sua *Vita di San Pietro*.<sup>73</sup> La citazione degli Atti degli apostoli si trovava però in molte costituzioni dell'epoca,<sup>74</sup> così come l'amare ed il servire Iddio costituiva la comune finalità degli istituti religiosi, specialmente sorti dopo la Compagnia di Gesù.<sup>75</sup>

La frase conclusiva, in cui si specificava in che cosa consisteva per il salesiano l'amore ed il servizio di Dio, pare invece priva di precise

<sup>72</sup> F. DESRAMAUT, *Les constitutions...*, p. 57.

<sup>73</sup> G. BOSCO, *Vita di San Pietro principe degli apostoli, primo papa dopo Gesù Cristo*. Torino, tip. di G.B. Paravia e comp. 1856. L'espressione «cuor solo ed anima sola» però negli scritti di Don Bosco risaliva al 1845. Si veda *Storia Ecclesiastica ad uso delle scuole utile per ogni ceto di persone... compilata dal Sac. B. G. Torino*, tip. Speirani e Ferrero 1845, p. 34.

<sup>74</sup> Cfr ad es. *Constitutiones Congregationis...*, p. 34 art. 19; *Costituzioni dei fratelli Ospedalieri sotto il titolo dell'Immacolata Concezione del terzo ordine di S. Francesco d'Assisi*. Roma, tip. di Giuseppe Gentili 1875, p. 27 art. IX. La comunità apostolica di Gerusalemme come fonte di ispirazione e modello di comunità religiosa ha origini antichissime, risalendo ai pacomiani ed a S. Basilio. S. Agostino poi aveva fatto del *cor unum anima una* il centro della vita religiosa. Cfr J. M. LOZANO, *L'obbedienza: problemi dottrinali e tentativi di soluzione*, in AA.VV., *Autorità ed obbedienza*. Milano, editrice Ancora, 1978, p. 183.

<sup>75</sup> Vedi RSS, Anno II, N. 1, p. 30.

fonti letterarie, in ragione del continuo rimaneggiamento da parte di Don Bosco e della terminologia alquanto usuale nei suoi scritti e nei suoi discorsi. L'« esatto adempimento dei doveri del buon cristiano » — tanto per limitarci ad un esempio — ritornerà, per mano di Don Bosco, nell'articolo 1 del cap. *pratiche di pietà*.

#### *Articoli 2-4*

Gli articoli sulla proprietà dei patrimoni e benefici semplici (art. 2), sull'amministrazione di essi (art. 3) e sulla comunione dei beni » (art. 4) si fondano senza dubbio sul primo, lungo paragrafo dell'articolo 3, cap. I, delle costituzioni dei fratelli Cavanis.

Nessuna ulteriore fonte pare abbia sensibilmente influito su quello che sarà l'assetto finale degli articoli. Per quanto possiamo giudicare, le variazioni succedutesi, più che altro, sono state delle precisazioni e delle messe a punto di asseriti o termini generici e incerti. In sintonia col dettato del nuovo articolo 1 del cap. *voto di povertà*, mons. Vitelleschi sostituì il « retinebunt » con « retinere poterunt » al momento dell'approvazione delle costituzioni.

#### *Articolo 5*

L'articolo sulla dispensa dei voti e sul licenziamento dalla società è frutto d'una *contaminatio* fra un'espressione superstite del testo più antico, ispirato ad un articolo delle costituzioni dell'Opera Cavanis, ed un'altra suggerita da un rilievo circa gli Statuti della Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia<sup>76</sup> e dalla *Declaratio S.C. super statu Regularium diei 12 Iunii 1858 circa Litteras « Neminem latet »*.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> *Collectanea...*, p. 804.

<sup>77</sup> *Ib.*, p. 856. In essa vi si leggeva: « Eorumdem votorum simplicium dispensatio reservata est Romano Pontifici, cui professi gravibus urgentibus causis preces porrigere poterunt [...] Verum eadem simplicia vota solvi etiam possunt ex parte Ordinis in actu dimissionis Professorum, ita ut data dimissione professi ab omni dictorum votorum vinculo et obligatione eo ipso liberi fiant [...] Facultas autem dimittendi professos votorum simplicium, de quibus agitur, spectat ad Magistrum Generalem Ordinis cum suo generali Consilio [...] ». Le vicende redazionali dell'articolo sulla dispensa dai voti meriterebbero una particolare trattazione, in quanto sintomatiche ed illuminanti del tipico modo con cui Don Bosco ha agito nel corso delle trattative con le autorità romane. Ma ciò esulerebbe dallo scopo della nostra ricerca.

## Articoli 6-8

L'articolo 6 sulla perseveranza nella vocazione, ed il 7 sulla situazione finanziaria di chi usciva di congregazione, nella prima trascrizione di Don Rua erano uniti assieme in un unico articolo, modellato sulla detta fonte delle costituzioni delle scuole di Carità.

Verso il 1860 Don Bosco lo suddivise in due: il 6, che completò con una citazione del vangelo di Luca tratta da un articolo del suo modello,<sup>78</sup> ma pure diffusa in tante altre costituzioni;<sup>79</sup> il 7 che, già notevolmente diverso rispetto alla fonte, subì ulteriori trasformazioni. Nella redazione approvata, l'articolo 7 pare dovuto più ad una non indifferente maturazione e sviluppo logico dell'opzione fondamentale di Don Bosco (= la conservazione della proprietà) che ad una perentoria dipendenza da precise fonti letterarie. Non si possono ovviamente escludere analogie e somiglianze con la nutrita schiera di altri testi costituzionali.<sup>80</sup>

Quanto all'articolo 8, apparso per la prima volta sul foglietto inserito nel testo a stampa del 1867, non si hanno tracce di articoli « corrispondenti » in altre costituzioni. Comunque, il redattore, Don Rua, non ha fatto che sancire una conseguenza del principio della povertà, secondo il quale il religioso restava in possesso dei propri beni, di cui logicamente poteva disporre, nelle forme e nei modi previsti dalle costituzioni stesse.<sup>81</sup>

## Cap. III: DE VOTO OBEDIENTIAE

Il capitolo sul voto d'obbedienza, originariamente, era composto di nove articoli. Verso il 1860 Don Bosco lo ridusse ad otto, riunendo gli articoli 4 e 5. Pochi anni dopo, lo diminuì ancora di un'unità mediante lo spostamento, nel cap. « governo interno della società » dell'ultimo articolo: quello che dava al superiore il diritto di controllare la corrispondenza dei confratelli. La commissione dei cardinali infine, nel 1874, eli-

<sup>78</sup> *Constitutiones Congregationis...*, p. 35, art. 3.

<sup>79</sup> *Constitutiones Presbyterorum...*, pp. 193-194; *Constitutiones Clericorum Regularium S. Pauli decollati*. Neapoli, ex tip. Paschalis Tizzano 1829, p. 37; *Constitutiones Religionis Clericorum...*, p. 45; *Costituzioni dei Fratelli Ospedalieri...*, p. 19; vedi pure *Opuscoli relativi allo stato religioso*, in *Opere ascetiche...*, p. 398.

<sup>80</sup> Vedi ad es., *Constitutiones Presbyterorum...*, p. 72, art. III 176; *Lettere Apostoliche...*, p. 68, 70, art. LXII.

<sup>81</sup> Cfr più avanti il capitolo sul voto di povertà.

minò gli articoli 2 e 3, per cui il testo approvato risultò composto di soli 5 articoli.

Dei nove originari, ben sette si ha motivo di pensare che sono stati compilati avendo sott'occhio le costituzioni dei fratelli Cavanis, le quali, invero, contenevano articoli quasi identici a quelli degli Scolopi.<sup>82</sup> Un'altra fonte utilizzata nel corso dell'elaborazione del testo è stata quella delle costituzioni dei Maristi, il cui articolo sul rendiconto venne a sostituire quello precedentemente redatto e corretto da Don Bosco o da chi per lui.

L'indicazione precisa delle singole fonti degli articoli sull'obbedienza, in rapporto alla redazione interlocutoria *Do*, è già stata data nel numero precedente della rivista.<sup>83</sup> La completiamo ora a riguardo del testo ufficiale approvato dalla S. Sede.

L'articolo 1 rieccheggia il modello dei fratelli Cavanis per quanto concerne il paragrafo centrale;<sup>84</sup> invece l'allusione biblica iniziale e la conclusione dell'articolo si può presumere siano di fattura di Don Bosco.

Facilmente identificabile la fonte dell'articolo 2: si tratta della suddetta fonte (art. 2 cap. voto di obbedienza), la quale, a sua volta, riprendeva il ben più antico articolo delle regole della Compagnia di Gesù.<sup>85</sup> L'aggiunta finale, autografa di Don Bosco, che si legge già sul *ms G*, rispecchia le costituzioni dei Lazzaristi e dell'istituto Cavanis, ma segue pure fedelmente l'insegnamento di molti autori e maestri di vita spirituale.<sup>86</sup> La soppressione del riferimento diretto al Superiore, avvenuta sul testo a stampa *M*, pare possa essere stata comandata dalla volontà di evitare il rischio di conferire al superiore il privilegio dell'infallibilità, senza con ciò rinunciare ad inculcare al religioso l'obbligo di riconoscere la volontà di Dio nell'azione comandata dal superiore.<sup>87</sup>

Per l'articolo 3 due furono i modelli di Don Bosco: le costituzioni dei Lazzaristi e dell'opera Cavanis. In entrambi si ritrovava la famosa espressione di S. Francesco di Sales: « nulla chiedere, nulla rifiutare ».<sup>88</sup>

<sup>82</sup> Vedi nota 68.

<sup>83</sup> *RSS*, Anno II, N. 1, pp. 9-23.

<sup>84</sup> Ma l'espressione giovannea è comune in molti manuali d'ascetica del tempo.

<sup>85</sup> *Regole della Compagnia di Gesù...*, p. 16, art. 31.

<sup>86</sup> S. Benedetto, S. Bernardo, S. Ignazio, S. Alfonso, il Rodriguez più volte, nei loro scritti, avevano presentato il superiore come interprete della volontà di Dio, come colui che ne teneva le veci e l'autorità.

<sup>87</sup> Cfr D.M. BOUIX, *Tractatus de jure regularium...*, tomus secundus..., pp. 540-542.

<sup>88</sup> *Oeuvres de Saint François de Sales*, Tome sixième, *Les vrais entretiens spirituels*. Ancey, imprimerie J. Niérat MDCCCXCV, pp. 384, 427.

La variante finale, molto significativa, non è da escludersi sia propria di Don Bosco.

L'articolo 4, inizialmente desunto dalle costituzioni dell'istituto *Cananis*,<sup>89</sup> più volte ritoccato nel corso delle vicende dell'approvazione, anche per l'esplicita richiesta di mons. Riccardi<sup>90</sup> e della Sacra Congregazione nettamente contrari al rendiconto di coscienza obbligatorio,<sup>91</sup> riproduce la formula in uso fra i Maristi.<sup>92</sup> L'espressione iniziale sembra originaria di Don Bosco; pare però possibile e plausibile un'ispirazione, almeno germinale, ai testi costituzionali modello.

Nell'articolo 5 non è difficile individuare più d'una referenza con il correlativo articolo delle costituzioni delle scuole di Carità. L'accettazione di tale influsso non impedì però a Don Bosco d'introdurre una diversa motivazione teologica che caratterizzasse la conclusione del suo articolo rispetto alla fonte. Il processo di maturazione dell'articolo si concluse infine, sulla base d'una più attenta teologia della virtù dell'obbedienza, con l'aggiunta, da parte della commissione dei cardinali, dell'espressione « ne virtutis merito privetur ».

#### Cap. IV: DE VOTO PAUPERTATIS

Dei sette articoli del capitolo sul voto di povertà, approvati dalla commissione cardinalizia nel 1874, solamente gli ultimi tre erano appartenuti al *corpus* costituzionale redatto da Don Bosco. I primi quattro infatti, imposti al momento dell'approvazione dalla Sacra Congregazione, furono letteralmente trascritti dalle costituzioni dei Maristi.<sup>93</sup> Ma vediamo nell'ordine i due gruppi di articoli.

##### *Articoli 1-4*

Avuto in mano il testo *P* delle costituzioni salesiane, la commissione dei cardinali di propria autorità cassò gli articoli 2 e 3 del capitolo *Forma*

<sup>89</sup> Ma queste, a loro volta, si ispiravano alle *Regole della Compagnia di Gesù...*, p. 17, art. 32. Il Rodriguez poi (*Esercizio di perfezione...*, pp. 243-338) dedicava l'intero trattato VII al rendiconto nella vita religiosa.

<sup>90</sup> *Cost. SDB*, p. 237, documento N. 10.

<sup>91</sup> *Ib.*, p. 244, documento N. 17, 7. Circa la giurisprudenza romana contraria al rendiconto di coscienza al superiore, si vedano le numerosissime *animadversiones* pubblicate nella *Collectanea...*, pp. 779-795 *passim*.

<sup>92</sup> *Constitutiones Presbyterorum...*, p. 87, art. III 207.

<sup>93</sup> *Ib.*, pp. 56-57, art. III 131-135.

(compilati sulla falsariga delle costituzioni dell'istituto Cavanis) e li sostituì con gli articoli 1, 2, 3, 4 del capitolo *voto di povertà*, tratti dalle costituzioni dei Maristi approvate l'anno precedente. Dell'articolo 1 del cap. *povertà* redatto, e più volte corretto, da Don Bosco e da altri, la commissione conservò al proprio posto solo il primo paragrafo; quanto invece si riferiva al distacco dalle cose terrene venne confinato in un articolo a se stante al termine del capitolo. Qui si impone, crediamo, qualche precisazione, pur nel rispetto delle finalità della presente ricerca.

La questione del voto di povertà, che si trascinava irrisolta da più d'un secolo, aveva individuato nel 1839 una via di soluzione nelle *Littere Apostoliche* con cui la S. Sede aveva approvato la regola dell'istituto della Carità.<sup>94</sup> Le *Declarationes* pontificie del 1858, che fecero se-

<sup>94</sup> Per le rilevanti analogie esistenti fra Don Bosco e l'abate Rosmini quanto alla concezione del voto di povertà, alla natura d'una congregazione religiosa del loro tempo, ed all'attenzione circa la situazione politico-sociale dell'epoca, ci sia consentita una nota a riguardo delle difficoltà incontrate dal Rosmini al momento dell'approvazione del suo istituto. Il Rosmini, per salvare l'istituto della Carità da eventuali soppressioni ad opera di governi, non volle mai che esso avesse un qualsiasi riconoscimento civile. L'istituto, come tale, non doveva possedere nulla. I Rosminiani costituivano una libera associazione di semplici cittadini che mantenevano, davanti allo stato, i loro diritti, compreso quello di possedere. Appellandosi al modello degli Scolastici dei Gesuiti, il Rosmini sosteneva che la conservazione del diritto di proprietà puramente esterno o legale (proprietà relativa) nè contrastava col decreto del concilio di Trento « bona immobilia vel mobilia tamquam propria possidere vel tenere », nè poteva nuocere alla perfezione della vita religiosa, perché tale forma di proprietà non veniva ammessa in quanto fine a se stessa, ma in quanto più confacente, nelle circostanze di allora, alla maggior gloria di Dio. Invece l'eventuale rinuncia a tale diritto avrebbe sottomesso automaticamente lo stato religioso alla giurisprudenza delle autorità civili. E concludeva le sue riflessioni, esposte in vari documenti, affermando che il modo da lui prospettato d'intendere e praticare la vita religiosa era utile e necessario non solo per il suo istituto ma per tutti gli altri. Nè utile nè necessario invece, anzi incompatibile con i principi evangelici e contrario alle istituzioni canoniche lo ritenevano i suoi interlocutori. Per primo il card. Castracane che, a nome della Sacra Congregazione competente, respinse « articoli i quali per essere temperamento di prudenza umana, non possono far parte di un Istituto Religioso, alle Costituzioni del quale vuol presiedere senza dubbio la prudenza, ma quella prudenza che più confida e spera del divino aiuto, che delle proprie providenze ». E poi il gesuita Zecchinelli, il quale, anatomizzando ogni proposizione della *Expositio* del Rosmini gli contestò praticamente ogni affermazione. Solo l'esplicito appoggio del nuovo consultore, il conventuale padre Turco (che dichiarò che il voto di povertà prospettato dal Rosmini non era in opposizione nè col vangelo, nè con la dottrina della chiesa, che il dominio esterno e civile che i soggetti ritenevano sui beni non nuoceva allo spogliamento più rigoroso davanti a Dio ed alla chiesa, che nelle regole non trovava alcuna disposizione nè alcuna espres-

guito al decreto *super statu regularium* dell'anno precedente,<sup>95</sup> resero praticamente normativo il principio che il voto di povertà non toglieva la capacità di ritenere il *dominio radicale* dei beni. Nelle singole costituzioni pertanto si trattava solo di determinare meglio il voto di povertà in rapporto all'uso ed usufrutto di ciò di cui si conservava la proprietà.<sup>96</sup> Con la formula latina approvata *ad experimentum* per i Maristi nel 1860<sup>97</sup> ed in sede definitiva nel 1873, la vicenda che aveva sollevato tante discussioni si potè dire conclusa.

Don Bosco, in verità, fin dalla prima redazione del suo testo co-stituzionale, si era inserito, per quanto concerneva il voto di povertà, nella tradizione canonica dell'epoca. L'unica differenza era consistita nell'ancorare la questione della povertà religiosa alla legislazione civile. La formula « Ognuno nell'entrare in congregazione non perderà il diritto civile »<sup>98</sup> (così come analoghi riferimenti di altre congregazioni alle « leggi »)<sup>99</sup> fu soppressa, nonostante la sua supplica.<sup>100</sup>

### Articoli 5-7

Che Don Bosco abbia consultato le costituzioni dell'istituto Cavanis per gli articoli 5, 6, 7, è fuor di dubbio. Il parallelismo è evidente, anche se frammenti tematici e pure letterari si possono trovare altrove, come ad es. nelle regole della Compagnia di Gesù<sup>101</sup> e nelle opere del Rodriguez<sup>102</sup> o di S. Alfonso.<sup>103</sup>

sione che non fosse esattamente conforme allo stato religioso) fece sì che la S. Sede approvasse l'istituto e la sua regola. Tutta l'interessante documentazione della vicenda è stata recentemente pubblicata negli *Atti di approvazione dell'Istituto della Carità 1837-1838*. Vol. 10 parte 1: *Studi storico-ascetici*; parte 2: *Studio strutturale*, a cura del gruppo di Torino per lo studio delle Costituzioni. 1982-1983.

<sup>95</sup> *Collectanea...*, p. 856, IX.

<sup>96</sup> *Collectanea...*, pp. 777-807 *passim*; *Analecta juris pontificii*, série III, col. 1233; série IV, col. 1892 ecc.

<sup>97</sup> *Collectanea...*, p. 806. Il testo in lingua francese, nelle *Constitutions des Soeurs de la Présentation de Notre Dame à Castres*, si trova immediatamente dopo (pp. 806-807).

<sup>98</sup> *Cost. SDB*, p. 82.

<sup>99</sup> *Analecta juris pontificii*, série V, col. 510: « Nulla mentio facienda erit de legibus civilibus ».

<sup>100</sup> *Cost. SDB*, p. 246, documento N. 18, 5.

<sup>101</sup> *Regole della Compagnia di Gesù...*, p. 69, art. 29; vedi inoltre *Costituzioni e Regole...*, p. 24-25, art. 3; *Constitutiones Presbyterorum...*, p. 15, art. VI 30; *Costituzioni dei Fratelli Ospedalieri...*, p. 23, art. I.

<sup>102</sup> *Esercizio di perfezione...*, pp. 268-388 *passim*.

<sup>103</sup> *La vera sposa di Gesù Cristo...*, pp. 126-140 *passim*.

I tre articoli, nella formulazione approvata, sono il punto d'arrivo di modifiche parziali introdotte da Don Bosco già inizialmente rispetto al modello che aveva sott'occhio e susseguitesi poi lungo il processo di gestazione del testo costituzionale.

## Cap. V: DE VOTO CASTITATIS

I sei articoli sul voto di castità, così come Don Rua li ha tramandati sul manoscritto più antico pervenutoci, sono passati quasi indenni fra le maglie della « censura » dei vari revisori ecclesiastici. Le modifiche apportate lungo le fasi redazionali cui l'intero testo delle costituzioni è stato sottoposto non ha sostanzialmente alterato il dettato dei singoli articoli sulla castità.

Ciò nonostante difficilissimo è precisarne la fonte. Nè quella dichiarata da Don Bosco<sup>104</sup> nè quelle utilizzate da lui per altri articoli possono vantare un primato.

D'altra parte occorre riflettere sul fatto che tutte le congregazioni moderne avevano redatto articoli sulla castità quanto mai simili, per lo più ispirate agli analoghi capitoli delle già citate opere del Rodriguez e di S. Alfonso. Ricordiamo alcuni di questi istituti.

La Compagnia di Gesù, pur dedicando solo due articoli alla castità nel *Sommario delle costituzioni*,<sup>105</sup> era poi minuziosissima nelle *Regole della Modestia*.<sup>106</sup> Le costituzioni degli Scolopi presentavano un capitolo sulla castità suddiviso in 5 articoli<sup>107</sup> ed un altro di 17 articoli sui mezzi per conservarla.<sup>108</sup> I Barnabiti parlavano di virtù che rendeva simili agli angeli, di massima diligenza nel controllo dei propri sensi, di fuga dalle conversazioni con donne, di uscite dalla casa religiosa sempre accompagnati.<sup>109</sup> I Fratelli delle Scuole cristiane dovevano osservare minutissime prescrizioni: 10 articoli erano espressamente dedicati al voto di castità,<sup>110</sup> il primo dei quali escludeva dall'istituto coloro « en qui il ait paru ou en qui il paraisse quelque chose d'extérieur contre la pureté »; altri 40 arti-

<sup>104</sup> Vedi nota 7.

<sup>105</sup> *Regole della Compagnia di Gesù...*, pp. 14-15, artt. 28-29.

<sup>106</sup> *Ib.*, pp. 39-41, artt. 1-13.

<sup>107</sup> *Constitutiones Religionis Clericorum...*, pp. 82-83.

<sup>108</sup> *Ib.*, pp. 84-86.

<sup>109</sup> *Constitutiones Clericorum...*, pp. 37-38.

<sup>110</sup> *Règles et Constitutions...*, pp. 50-52.

coli suggerivano la maniera con cui i Fratelli avrebbero dovuto comportarsi nelle scuole a riguardo dei loro allievi,<sup>111</sup> dei confratelli e delle persone esterne;<sup>112</sup> infine 13 articoli vertevano sul comportamento da assumere con le persone esterne in genere.<sup>113</sup>

Il testo costituzionale dei Maristi contemplava solo quattro articoli sul voto di castità, ma questi erano piuttosto lunghi. L'« angelica virtus » si doveva conservare « quanta cum diligentia » mediante la mortificazione corporale, la fuga dall'ozio e dalle minime occasioni, la custodia dei sensi, le devozioni alla Madonna e la frequenza ai sacramenti. Motivi di vera necessità ed utilità si chiedevano per conversare con donne (e sempre alla presenza d'un confratello). Cautele si dovevano pure mettere in atto per la confessione di queste, sia in chiesa che soprattutto, in caso di malattia, fuori della chiesa.<sup>114</sup>

Il Rosmini nella sua regola aveva inserito un solo articolo sulla castità<sup>115</sup> ed altrettanto discreto era stato nelle costituzioni: tre semplici articoli, corredati da una nota sulla prudenza nel tratto e nella confessione di donne,<sup>116</sup> ed un quarto a proposito dei novizi.<sup>117</sup>

Considerando però attentamente i testi, sia quanto al contenuto che alla loro formulazione letteraria, ci sembra di poter dire che Don Bosco, particolarmente in questo capitolo, più che a norme giuridiche e ad espressioni usate in regole d'altri istituti, si sia lasciato guidare dalla sua esperienza di attento educatore e dagli scritti da lui editi precedentemente. Se è vero che il tema della purezza (o castità, o purità o bella virtù) era particolarmente sentito da Don Bosco — e le sue insistenze ed esortazioni *ai giovani* sono disseminate nei discorsi, nelle prediche, nelle buone notti, negli scritti — è altrettanto vero che *ai suoi religiosi* Don Bosco rivolgeva in fatto di castità gli stessi consigli ascetici, suggeriva gli stessi semplici mezzi di prevenzione dal male, sebbene in termini più espliciti, concreti ed adeguati al loro ruolo d'educatori.

Nei sei articoli sulla castità, vi sono pertanto espressioni che riecheggiano in modo chiaro ed inequivocabile sia testi costituzionali altrui

<sup>111</sup> *Ib.*, pp. 16-19, cap. VII.

<sup>112</sup> *Ib.*, pp. 22-26, cap. IX.

<sup>113</sup> *Ib.*, pp. 35-37, cap. XIV.

<sup>114</sup> *Constitutiones Presbyterorum...*, pp. 50-52, artt. 119-122.

<sup>115</sup> *Lettere Apostoliche...*, p. 36, art. XXIX.

<sup>116</sup> *Costituzioni dell'Istituto della Carità...*, p. 429, cap. III, artt. 518-520.

<sup>117</sup> *Ib.*, p. 187, cap. II, art. 190

o letteratura ascetica del tempo, sia personali preoccupazioni di Don Bosco per salvaguardare la virtù dei confratelli e le istanze educative della congregazione da lui fondata.<sup>118</sup>

## TESTI E FONTI

A questo punto non rimane che presentare i singoli articoli, di cui ci siamo fin qui occupati, con le rispettive fonti.

Nel predisporre l'apparato di queste, abbiamo dovuto tener presente un fatto particolare. Don Bosco e gli altri compilatori del testo costituzionale della società di S. Francesco di Sales, nella maggior parte dei casi, si sono giovati di fonti non direttamente per la redazione degli articoli quali furono poi approvati nel 1874, bensì per quelle redazioni, si direbbe, interlocutorie, che erano state precedentemente stese, per lo più in lingua italiana.

Per tal motivo, all'indicazione delle fonti, si è ritenuto utile premettere un *vedi* con la trascrizione dell'intero articolo (o d'una parte di esso) per la cui diretta compilazione la fonte era stata utilizzata.

Inoltre si è spesso collocato nell'apparato l'abbreviazione *Introd* per richiamare che nell'introduzione sono stati esposti ragguagli d'una certa ampiezza o altre pur sintetiche considerazioni che difficilmente avrebbero potuto trovare posto all'interno dell'apparato delle fonti.

Sempre nell'introduzione è stata data la completa indicazione bibliografica delle fonti, che invece in apparato sono state o abbreviate oppure contrassegnate con le seguenti sigle:

<sup>118</sup> Data perciò la situazione, il nostro apparato critico si limiterà ad indicare qualcuna delle innumerevoli possibili fonti. Ecco comunque un breve elenco di scritti di Don Bosco che dedicavano qualche pagina al medesimo argomento: *Il giovane provveduto per la pratica dei suoi doveri...* Torino, tip. Paravia e comp. MDCCCXLII; *Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di san Vincenzo de' Paoli...* Torino, tip. Paravia e comp. 1848; *Porta teco ovvero avvisi importanti intorno ai doveri del cristiano...* Torino, tip. Paravia e comp. 1858; *Il mese di maggio consacrato a Maria SS. Immacolata...* Torino, tip. Paravia e comp. 1858. Il pensiero di Don Bosco circa la « purezza » per i giovani e la « castità » per i salesiani è ampiamente illustrato da P. STELLA, *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*, vol. II, pp. 240-274, 407-412. A quest'opera ed all'*Indice analitico delle Memorie Biografiche...* (voci *castità*, *modestia*, *moralità*, *purezza* ecc.) rimandiamo per la ricerca di ulteriori testimonianze.

- Cost. SDB*: Costituzioni della società di S. Francesco di Sales...
- Cost. CSC*: Constitutiones Sacerdotum Soecularium Scholarum Charitatis...  
(opera Cavanis)
- Cost. CM*: Regole ovvero Costituzioni comuni della Congregazione della Missione... (Lazzaristi)
- Cost. OMV*: Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria V. ...
- Cost. CSSR*: Costituzioni e Regole della Congregazione de' Sacerdoti sotto il titolo del SS. Redentore...
- Cost. SM*: Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae... (Maristi)
- Regole SJ*: Regole della Compagnia di Gesù...
- Regula IC*: Regula Instituti Caritatis, in « Lettere Apostoliche... » (Rosminiani)

## I

## SALESIANAE SOCIETATIS FINIS

1. Huc spectat Salesianae Congregationis finis, ut socii simul ad perfectionem christianam nitentes, quaeque charitatis opera tum spiritualia, tum corporalia erga adolescentes, praesertim si pauperiores sint, exercent, et in ipsam juniorum clericorum educationem incumbant. Haec autem Societas constat ex Presbyteris, clericis atque laicis.

2. Jesus Christus coepit facere et docere, ita etiam socii, praeter internas virtutes incipient externarum virtutum exercitio, et scientiarum studio se ipsos perficere; deinde aliis juvandis strenuam operam dabunt.

3. Primum charitatis exercitium in hoc versabitur, ut pauperiores ac delicti adolescentuli excipiantur, et sanctam Catholicam Religionem doceantur, praesertim vero diebus festis.

3-7 Huc ... laicis *vedi Cost. SDB Gb 1 p. 72* Lo scopo di questa società si è la perfezione cristiana de' suoi membri, ogni opera di carità spirituale e corporale verso de' giovani specialmente se sono poveri, ed anche la educazione del giovane clero. Essa poi si compone di ecclesiastici, di chierici e di Laici. *Cfr. Introd. pp. 357-360* 5-6 ipsam juniorum clericorum educationem *cfr. Osservazione del Sac. Durando Cost. SDB p. 235* l'istruzione del giovane clero 6-7 Haec ... laicis *cfr. Const. CSC cap. I art. 1 p. 16* Haec Congregatio Scholarum Charitatis est societas Presbyterorum et Clericorum Soecularium una cum Laicis fratribus inservientibus [...] *cfr. Cost. CM cap. I art. 2 p. 11* Questa Congregazione è composta d'Ecclesiastici, e di Laici *cfr. Regula IC p. 80* [...] quoscumque Clericos, Sacerdotes, atque etiam laicos [...] 8-10 Jesus ... dabunt *vedi Cost. SDB Ar 2 p. 72* Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica delle interne ed esterne virtù e coll'acquisto della scienza, di poi si adopereranno a beneficio del prossimo *cfr. Cost. CM cap. I art. 1 pp. 9-11* Gesù Cristo nostro Signore essendo stato come afferma la Sacra Scrittura, mandato al mondo per salvare il genere umano, cominciò prima a fare, e poi ad insegnare. Adempi il primo col praticare perfettamente tutte le virtù, ed il secondo coll'evangelizzare a' Poveri, e col dar agli Apostoli e a' Discepoli suoi la scienza necessaria per dirigere i Popoli [...] Aiutare gli Ecclesiastici nell'acquisto delle Scienze, e delle Virtù necessarie allo stato loro *cfr. Regole SJ Sommario art. 2 p. 4* Il fine di questa Compagnia è non solo attendere alla propria perfezione e salute con la divina grazia, ma colla stessa impiegarsi con ogni studio nella perfezione e salute de' prossimi *cfr. Cost. OMV cap. I p. 5-6* [...] affine di attendere seriamente prima di tutto alla propria salute, e santificazione, indi alla salute del prossimo [...] *cfr. Cost. CSC Prooemium pp. 14-15* Ejus alumnorum itaque munus erit: 1º Propriae perfectioni studere, Christum Dominum imitando, qui prius coepit facere, postea docuit. 2º Pueros et juvenes [...] gratis educare [...] 3º Exercitia spiritualia [...] tradere [...] 8 Jesus ... docere *cfr. At I, 1* coepit Jesus facere et docere 11-13 Primum ... festis *vedi Cost. SDB Ar 3 p. 74* Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovani poveri ed abbandonati per

4. Cum autem contingat, ut adolescentuli inveniantur adeo derelicti, ut, nisi in aliquod hospitium recipiantur, quaecumque cura frustra iis omnino impendatur; idcirco, majori qua licebit sollicitudine, domus aperientur, in quibus, Divina opitulante Providentia, receptaculum, victus et vestimentum iis subministrabuntur. Eodem vero tempore, quo fidei veritatibus instituentur, operam quoque alicui arti navabunt. 15

5. Quum vero gravissimis periculis subijciantur adolescentes, qui ecclesiastico ministerio initiari cupiunt, maximae curae huic Societati erit eos in pie-

istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente ne' giorni festivi [...] 11 charitatis exercitium *cf.* *Rua scritti autografi* esercizio pratico di carità *cf.* *Regula IC II p. 14* exercitium caritatis 11-13 ut ... festis *cf.* *Regolamento dell'Oratorio* Lo scopo di quest'oratorio è di trattenera la gioventù ne' giorni festivi [...] L'istruzione morale e religiosa, l'insinuare le massime di nostra santa cattolica religione è lo scopo primario [...] Quelli che sono più poveri, più abbandonati, e più ignoranti sono di preferenza accolti e coltivati [...] 11-12 pauperiores ac derelicti adolescentuli *cf.* *Regolamento della Società di Carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati art. 1 p. 1* È istituita in Torino a pro dei giovani poveri ed abbandonati una Società di Carità coll'annuenza del Governo di S.M. 14-19 Cum ... navabunt *vedi Cost. SDB Ar 4 p. 74* Se ne incontrano poi di quelli che sono talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati; onde per quanto sarà possibile [si] apriranno case di ricovero ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà fra le mani, sarà loro somministrato alloggio, vitto e vestito; mentre saranno istruiti nelle verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere come attualmente si fa nella casa annessa all'oratorio di s. Francesco di Sales in questa città *cf.* *Piano di Regolamento per la casa annessa* Fra i giovani che frequentano gli Oratori della città se ne incontrano di quelli che trovansi in condizione tale da render inutili tutti [i] mezzi spirituali se non si porge la mano nel temporale. S'incontrano talora giovani già alquanto inoltrati nell'età, orfani, o privi dell'assistenza paterna sia chè i gen'itori non possono o non vogliono curarsene, senza professione, senza istruzione. Costoro sono esposti a più gravi pericoli spirituali e corporali, nè si può impedirne la rovina, se non si stende una mano benefica che li accolga, li avvii al lavoro, all'ordine, alla Religione. La casa annessa all'oratorio di S. Francesco di Sales ha per iscopo di dare ricetto ai giovani di tal condizione [...] *cf.* *Regolamento della società di carità art. 2 p. 1* Questa Società ha per iscopo di soccorrere tanti poveri giovani, che passeggiano vagabondi le vie, od ingombrano oziosi le piazze della nostra città, orfani, od abbandonati, o malamente assistiti dai proprii parenti; e di provveder loro sì per l'anima, che pel corpo, nel miglior modo che le sia possibile, secondo la cristiana carità ed i mezzi, dei quali potrà disporre; si propone perciò, ed intende di ricoverare questi poveri giovani in apposita casa, di somministrar loro per tutto quel tempo, in cui ne avranno bisogno, alloggio, vitto, vestito, e cristiana educazione; ed intanto cercherà di alloggarli presso qualche onesto padrone in qualità d'apprendizzi o di garzoni, secondo la loro capacità nel lavoro, e farà con quello per i medesimi quei patti e quelle condizioni che farebbe un buon padre od una buona madre di famiglia per il proprio figliuolo. 20-25 Quum vero ... praebeant *vedi Cost. SDB Do 5 p. 76* In vista poi dei gravi pericoli che corre

tate et vocatione colere, qui se studio et pietate specialiter commendabiles ostendant. In adolescentibus autem studiorum causa excipiendis ii praeferentur, qui pauperiores sint, qui ideo curriculum studiorum alibi nequeunt explere, dummodo aliquam spem vocationis ad ecclesiasticam militiam praebeant.

6. Quum autem necessitas Catholicae religionis tutandae gravior etiam urgeat inter christianos populos, praesertim in pagis, propterea socii strenue adlaborabunt ut homines, qui potioris vitae amore per statos aliquot dies secedunt, ad pietatem confirmat erigantque; iidem socii curent ut bonos libros in vulgus spargant, omnibusque rationibus utantur, quae a sedula charitate proficiscuntur, verbis denique et scriptis impietati adversentur, et haeresi, quae omnia tentat, ut in rudes ac idiotas pervadat. Huc spectent sacrae conciones, quae identidem habentur; huc triduanas et novendiales supplicationes; huc demum bonorum librorum evulgatio.

la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa congregazione si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostrano speciale attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perchè mancanti di mezzi onde fare altrove i loro studi *cfv. Introd. p. 361-362* 26-34 Quum autem ... evulgatio *vedi Cost. SDB Ar 5 p. 78* Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa ora gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e specialmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, adoperarsi con tutti que' mezzi che suggerirà la carità industriosa, affinché o colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà e all'eresia che in tante guise tenta d'insinuarsi fra i rozzi e gl'ignoranti; ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle letture cattoliche *cfv. Cost. CM cap. I art. 2 pp. 11-20* L'impiego de gli Ecclesiastici è d'andare, ad esempio di Cristo, e de' suoi Discepoli, per i Castelli, e per le Terre, e in esse predicando, e catechizzando spezzar a' Piccoli il pane della Parola di Dio, esortarli a far Confessioni generali di tutta la vita, e sentire le medesime loro Confessioni [...] *cfv. Cost. OMV cap. I pp. 10-14* La Congregazione si prefigge di combattere gli errori correnti, massime degli Increduli, e dei Novatori in dogmatica, e morale, vedendosi questi così dilatati, e dilatarsi tuttora senza alcun ritegno. Epperò vi uniscono gli Oblati di Maria SS. uno studio ben serio per conoscerli e combatterli [...] Si propone la Congregazione di far conoscere, e di spargere libri buoni. Siccome i libri cattivi sono stati più che mai negli anni scorsi, e sono tuttora i mezzi, de' quali gli empj, e gli inimici della Chiesa si servono per propagare l'errore, così i libri buoni debbono pur servire di particolare antidoto per preservare, o disingannare chi abbisogna di tal rimedio. Epperò gli Oblati di Maria SS. aggiungono alle loro viste questo scopo di ben conoscere i libri buoni, e cercare i mezzi di farli circolare. Per facilitare una tal cognizione la Congregazione ha formato un catalogo di questi libri [...] *cfv. Cost. CSSR Introduzione p. 690* [...] pertanto i fratelli di questa congregazione, coll'autorità degli ordinarj, a' quali vivranno sempre soggetti, attenderanno in aiutare la gente sparsa per la campagna e paesetti rurali, più privi e destituti di spirituali soccorsi, e con missioni e con catechismi e con spirituali esercizi

## II

35

## HUIUS SOCIETATIS FORMA

1. Socii omnes vitam communem agunt, uno fraternae caritatis votorumque simplicium vinculo constricti, quod eos ita constringit, ut unum cor unamque animam efficiant ad Deum amandum, eique serviendum virtute obedientiae, paupertatis, castitatis et accurata christiana vivendi ratione. 40

2. Clerici et Presbyteri, etiam postquam vota emiserint, patrimonialia vel simplicia beneficia retinere poterunt, non autem ea administrare, neque eorum fructibus perfrui, nisi ad Rectoris voluntatem.

3. Administratio patrimoniorum, beneficiorum et omnium, quae in Societatem inferantur, ad Superiorem Generalem pertinet, qui vel per se vel per alios ea administrabit; et donec quisquam in Congregatione fuerit, annuos eorum fructus idem Superior percipiet. 45

*cf. Cost. CSC Prooemium p. 15* Exercitia spiritualia viris quoque adultis tradere, quibus quotannis etiam pluries, si liceat, Domus ipsa Congregationis pateat, ut in sacro recessu, adjuvante Domino, piorum fervor augeatur, et peccatores ad bonam frugem revertantur. 37-39 Socii ... serviendum *vedi Cost. SDB Ar 1 p. 82* Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dalla fraterna carità e dai voti semplici che li stringono a formare un cor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio *cf. Cost. CSC cap. I art. 1 p. 16* Haec Congregatio Scholarum Charitatis est societas Presbyterorum et Clericorum Soecularium una cum Laicis fratribus inservientibus, qui omnes communem vitam ducunt, simplicium votorum vinculo adstricti, et fraternae caritatis nec non uniformis vocationis nexu inter se colligati 38-39 ut unum ... serviendum *cf. Vita di San Pietro cap. XV p. 82* [...] tra tutti formavano un cor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio Creatore unum cor unamque animam *cf. At 4,32* cor unum et anima una 39-40 virtute ... ratione *vedi Cost. SDB Gb 1 p. 82* colla virtù dell'obbedienza, della povertà, della castità, e coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano *cf. Introd. pp. 363-364* 41-43 Clerici ... perfrui *vedi Cost. SDB Ar 4 p. 84* I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimonii o benefizi semplici, ma non li amministrano nè possono goderli in particolare *cf. Cost. CSC cap. I art. 3 p. 16* Clerici et Sacerdotes, etiam emissis votis, retinent patrimonialia sive Beneficia simplicia, sed non administrant, nec ipsis fruuntur [...] 43 nisi ad Rectoris voluntatem *vedi Cost. SDB Ib p. 84* nisi secundum superioris beneplacitum *cf. Introd. p. 364.* 44-47 Administratio ... percipiet *vedi Cost. SDB Ar 5 p. 84* L'amministrazione de' patrimoni, de' benefizi e di quanto è portato in congregazione o che è posseduto da qualche individuo, appartiene al superiore della casa, il quale o per se o per altri li amministrerà, e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà in congregazione *cf. Cost. CSC cap. I art. 3 pp. 16-17* [...] munus quippe erit Superioris Domus singulorum Patrimoniorum vel per se, vel per Procuratorem, administrationem gerere, illorumque annuos redditus integre percipere donec in Congregatione permanserint [...]

4. Eidem Superiori sive Generali sive locali omnes presbyteri missarum etiam eleemosynam tradent. Omnes vero, tum presbyteri, tum clerici, vel laici, 50 omnem pecuniam, quodcumque donum, quibusque titulis ad eos perveniant, eidem committent.

5. Unusquisque votis tenetur, nec a votis sive temporaneis sive perpetuis exsolvi poterit nisi per dispensationem Summi Pontificis, aut per dimissionem a Societate.

55 6. Unusquisque maneat in vocatione, ad quam vocatus est, usque ad vitae exitum. In mentem quotidie sibi revocet gravissima illa Domini Servatoris verba: *Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei.*

60 7. Verumtamen, si quis a Societate egrediatur, nihil sibi ob tempus, quod in ea transegit, poterit adrogare. Recuperabit autem plenum jus de rebus immobilibus atque etiam de mobilibus, quarum proprietatem ab ingressu in societatem sibi reservaverit. At nullum fructum, neque eorum administrationis rationem exposcere poterit pro tempore quo in societate permanserit.

48-51 Eidem ... committent *vedi Cost. SDB Ar 6 p. 84* Al medesimo superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio la limosina della messa; gli altri poi o chierici o laici gli consegneranno ogni sorta di danaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a bene comune *cf. Cost. CSC cap. I art. 3 p. 17* [...] Eidem Superiori Sacerdotes omnes relinquunt etiam eleemosynas Missarum; caeteri vero sive Clerici sive Laici tradent ei quidquid pecuniae quovis modo illis obtigerit, ut in commune bonum utatur 52 Unusquisque votis tenetur *vedi Cost. SDB Ar 1 p. 86* I voti obbligano l'individuo finchè egli dimorerà in congregazione *cf. Cost. CSC cap. I art. 4 p. 17* Haec autem vota, paupertatis nimirum, obedientiae, et castitatis eousque obligare censentur, quousque alumni sive Clerici sive Laici in Congregatione permanserint *cf. Introd. p. 364 52-54* nec ... Societate *cf. Collectanea p. 804* I voti tanto temporanei, che perpetui cesseranno o in forza di dispensa dalla Santa Sede, o in seguito di dimissione dall'istituto [...] *cf. Introd. p. 364 55-56* Unusquisque ... exitum *vedi Cost. SDB Ar 10 p. 88* Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte *cf. Cost. CSC cap. I art. 6 p. 18* Omnes meminerint maximi esse momenti fidelem esse in sua vocatione usque ad mortem, ac proinde ad perseverantiam in sancto proposito valde teneri 56-57 In mentem ... verba *vedi Cost. SDB Gb 10 p. 88* Ciascuno si ricordi di quelle gravi parole del divin Salvatore *cf. Introd. p. 365 57* Nemo ... Dei *Lc 9,62 58-59* Verumtamen ... adrogare *vedi Cost. SDB Ar 10 p. 88* [...] che se taluno uscisse dalla congregazione, non potrà pretendere corrispettivo del tempo che ivi è rimasto *cf. Cost. CSC cap. I art. 6 p. 18* Quoniam vero contingere potest, quod aliquis, justa de causa, debeat e Congregatione exire, aut Superior debeat illum dimittere, statuitur quod si id eveniat tam pro Clericis aut Presbyteris, quam pro Laicis [...] 59-61 Recuperabit ... reservaverit *vedi Cost. SDB Gb 11 p. 88* Egli può per altro portar seco quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservata la proprietà entrando in congregazione *cf. Introd. p. 365 61-62* At nullum ... permanserit *vedi Cost. SDB Do 11 p. 88* [...] ma non potrà dimandare conto dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi pel tempo che egli passò nella società *cf. Introd. p. 365*

8. Qui affert pecuniam, mobilia, vel alia cujuscumque generis in societatem animo proprietatem servandi, debet indicem eorumdem Superiori tradere, qui, rebus omnibus recognitis, ei chartam receptionis dabit. Cum autem velit socius res recuperare, quae usu consumuntur, eas recipiet eo statu, in quo tunc temporis erunt, quin possit compensationem repetere. 65

## III.

## DE VOTO OBEDIENTIAE

1. Propheta David Deum enixe orabat, ut illum doceret ejus voluntati obsequi. Servator Dominus certos nos fecit se huc in terras descendisse, non ut faceret voluntatem suam, sed voluntatem Patris sui, qui in Coelis est. Huc spectat obedientiae votum, scilicet, ut certiores efficiamur nos sanctae Dei voluntati obtemperaturos. 70

2. Quapropter unusquisque proprio Superiori obediat, illumque in omnibus veluti patrem peramantem habeat, eique pareat integre, prompte, hilari animo et demisse; ea animi persuasione ductus, in re praescripta ipsam Dei voluntatem patefieri. 75

3. Nemo anxietate petendi vel recusandi afficiatur. Si quis autem cognosceret quidpiam sibi vel nocere, vel necessarium esse, reverenter id Superiori exponat, cui maximae erit curae eius necessitatibus consulere. 80

63-67 Qui affert ... repetere *cf. Introd. p. 365* 70-74 Propheta ... obtemperaturos *vedi Cost. SDB Ar 1 p. 92* Il profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà; ma quella del suo celeste Padre. Egli è per assicurarci di fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza *cf. Cost. CSC cap. IV art. 1 p. 28* Dicente Christo Domino Salvatore nostro: *non veni facere voluntatem meam*: etc. libenter omnes sinceram obedientiam pro ejus amore profiteantur, quae quidem (teste D. Gregorio) virtutes coeteras menti inserit atque insertas custodit *cf. Introd. p. 366* 70-71 Propheta ... obsequi *cf. Sal 118, 27.34.73.125.135* 71-72 Servator ... est *cf. Giov. 6,38* 75-77 unusquisque ... demisse *vedi Cost. SDB Gb 4 p. 94* Sia ciascuno sottomesso al Superiore, e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà *cf. Cost. CSC cap. IV art. 2 p. 28* Superiorem itaque, quicumque sit, veluti Patrem reverentur, eique integre, prompte, hilariter, et cum humilitate obediunt 77-78 ea ... patefieri *vedi Cost. SDB Gb 4 p. 94* [...] come a colui che in quell'azione rappresenta il volere di Dio medesimo *cf. Cost. CSC cap. IV art. 6 p. 29* [...] tenebitque pro certo voluntatem Dei sibi per voluntatem Superioris significari [...] *cf. Cost. CM cap. V art. 4 p. 51* [...] e terrà per certo che la volontà di Dio gli sarà da quella del Superiore significata [...] 79-81 Nemo ... exponat *vedi Cost. SDB Ar 6 p. 96* Niuno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna

4. Maxima unicuique fiducia in Superiore sit, ideoque externam vitae rationem primariis praecipue Superioribus identidem reddere socios juvabit. Superioribus suis unusquisque externas contra Constitutiones infidelitates nec non  
85 profectum in virtutibus simpliciter ac sponte aperiet, ut ab iis consilia et consolationes, et, si opus sit, convenientia monita accipiat.

5. Nemo, ne virtutis obedientiae merito privetur, resistendo pareat, neque verbis, neque factis, neque corde. Quo magis aliquid repugnat facienti, eo majori merito erit in conspectu Dei si illud perficitur.

## IV

## DE VOTO PAUPERTATIS

1. Votum paupertatis apud nos respicit cujuscumque rei administrationem, non possessionem; ideoque professi in hac Societate dominium *radicale*, ut

neppure di ricusarla. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nocevole o necessaria, la esponga rispettosamente al superiore *cf. Cost. CSC cap. IV art. 6 p. 29* Firma semper pia consuetudine nihil petendi nihilque recusandi, si forte tamen quis arbitretur aliquid sibi esse vel nocivum vel necessarium, prius recogitet coram Domino utrum de hac re debeat cum Superiore sermonem facere an non, et se indifferentem habeat quoad responsum futurum, sicque dispositus rem Superiori declarabit [...] *cf. Cost. CM cap. V art. 4 pp. 50-51* [...] si mantenga sempre in vigore quella pia usanza di nulla chiedere, e nulla ricusare: non però quando alcuno conoscerà, che qualche cosa gli sia nociva o necessaria; esaminerà innanzi a Dio, se debba proporla al Superiore o no; e si terrà indifferente per la risposta, che gli sarà fatta: e così disposto la proporrà al Superiore [...] 79 Nemo anxietate petendi vel recusandi afficiatur *cf. Les vrais entretiens spirituels* p. 384 81 cui ... consulere *vedi Cost. SDB Db p. 96* che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno *cf. Introd. p. 366* 82 Maxima ... sit *vedi Cost. SDB Ar 7 p. 96* Ognuno abbia grande confidenza nel superiore *cf. Introd. p. 367* 82-86 ideoque ... accipiat *cf. Cost. SM cap. V art. III 207 p. 87* Et ideo externam vitae rationem primariis praecipue Superioribus identidem reddere eos juvabit. Superioribus suis unusquisque externas contra Constitutiones infidelitates, necnon profectum in virtutibus simpliciter ac sponte aperiet, ut ab iis consilia et consolationes, et, si opus sit, convenientia monita accipiat. 87-89 Nemo ... perficitur *vedi Cost. SDB Ar 8 p. 98* Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza nè col fatto nè colle parole, nè col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più accrescerà il merito dinanzi a Dio facendola *cf. Cost. CSC cap. IV art. 7 p. 29* [...] nulloque modo ei repugnet nec opere, nec mente, nec corde, ut quanto magis in sui abnegatione exercetur, plus etiam puritas intentionis ac fervor pietatis in Divino servitio augeantur. 92-93 Votum... possessionem *cf. Introd. pp. 368-369* 93-100 professi ... placito *cf. Cost. SM cap. III art. III 131 pp. 56-57* in hoc Instituto dominium *radicale*, ut aiunt, suorum bonorum retinere poterunt; sed his omnino interdicta est eorum admi-

aiunt, suorum bonorum retinere poterunt; sed his omnino interdicta est eorum administratio et reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem cedere, etiam private, administrationem, usumfructum, et usum quibus eis placuerit ac etiam suae Societati, si ita pro eorum libitu existimaverint. Huic vero cessioni apponi poterit conditio, quod sit quandocumque revocabilis; sed professus hoc jure revocandi in conscientia minime uti poterit nisi accedente Apostolicae Sedis placito. Haec omnia pariter observanda erunt quoad bona quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint.

2. Poterunt vero de dominio sive per testamentum, sive de licentia tamen Rectoris Majoris, per actus inter vivos libere disponere: quo ultimo eveniente casu, cessabit concessio ab eis facta quoad administrationem, usumfructum et usum, nisi eam concessionem tempore eis beneviso firmam voluerint, non obstante cessione dominii.

3. Professis autem vetitum non sit ea proprietatis acta peragere, de licentia Rectoris Majoris, quae a legibus praescribuntur.

4. Quidquid Professi sua industria vel intuitu Societatis acquisierint, non sibi adscribere aut reservare poterunt: sed haec omnia inter communitatis bona refundenda sunt ad communem Societatis utilitatem.

5. Unusquisque hoc voto tenetur cellulam suam maxima simplicitate habere, et summopere niti, ut cor virtute, non aedium parietes exornentur.

nistratio, et reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem cedere, etiam private, administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Instituto, si ita pro eorum libitu existimaverint. Huic vero cessioni apponi poterit conditio quod sit quandocumque revocabilis; sed Professus hoc jure revocandi in conscientia minime uti poterit, nisi accedente Apostolicae Sedis placito

100-101 Haec ... obvenerint *cf. Cost. SM cap. III art. III 132 p. 57* Quod etiam dicendum erit de bonis quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint [...]

102-106 Poterunt ... dominii *cf. Cost. SM cap. III art. III 133 p. 57* Poterunt vero de dominio, sive per testamentum, sive, de licentia tamen Superioris Generalis, per actus inter vivos libere disponere; quo ultimo eveniente casu, cessabit concessio ab eis facta quoad administrationem, usumfructum et usum, nisi eam concessionem tempore eis beneviso firmam voluerint, non obstante cessione dominii

107-108 Professis ... praescribuntur *cf. Cost. SM cap. III art. III 134 p. 57* Professis autem vetitum non sit ea proprietatis acta peragere, de licentia Superioris, quae a legibus praescribuntur

109-111 Quidquid ... utilitatem *cf. Cost. SM cap. III art. III 135 p. 57* Quidquid Professi sua industria vel intuitu Societatis acquisierint, non sibi adscribere aut reservare poterunt; sed haec omnia inter Communitatis bona refundenda sunt ad communem Societatis utilitatem.

112-113 Unusquisque ... exornentur *vedi Cost. SDB Ar 2 p. 104* È pure parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù e non la persona o le pareti della camera *cf. Cost. CSC cap. II art. 1 pp. 21-22* Essentia nostrae Paupertatis in hoc sita est, quod [...] religiosam simplicitatem praeseferant in cubiculis quoque et in suppellectili [...] *cf. Introd. p. 369*

6. Nemo, sive intra sive extra Congregationem, pecuniam apud se aut  
115 apud alios habeat, quacumque de causa.

7. Quisque demum habeat animum ab omnibus terrestribus alienum; quod  
vita quoquoversum communi relate ad victum et vestimentum consequi socii  
curabunt, nec quidpiam nisi peculiari Superioris permissione pro se retineant.

## V

120

## DE VOTO CASTITATIS

1. Qui vitam in derelictis adolescentulis sublevandis impendit, certe totis  
viribus niti debet, ut omnibus virtutibus exornetur. At virtus summopere co-  
lenda, atque quotidie prae oculis habenda, virtus angelica, virtus prae caeteris  
cara Filio Dei, virtus est castitatis.

120

2. Qui firmam spem non habet, se, Deo adiuvante, virtutem castitatis,  
tum dictis, tum factis, tum etiam cogitationibus posse servare, in hac Societate  
non profiteatur; in periculo enim saepenumero versabitur.

114-115 Nemo ... de causa *vedi Cost. SDB Ar 3 p. 104* Niuno in congregazione o  
fuori tenga danaro presso di sè, nemmeno in deposito per qualsiasi causa *cf. Cost. CSC cap. II art. 2 p. 22* Nemo etiam apud se in Domo Congregationis aut extra,  
pecuniam seu cujuscumque alterius rei depositum habeat 116-118 Quisque ...  
retineant *vedi Cost. SDB Ar 1 p. 100* L'essenza del voto di povertà nella nostra  
congregazione consiste nel condurre vita comune riguardo al vitto, e vestito, e ri-  
serbar nulla sotto chiave senza speciale permesso del superiore *cf. Cost. CSC cap. II art. 1 pp. 21-22* Essentia nostra Paupertatis in hoc sita est, quod nostri vitam  
communem ducant quoad victum et vestitum, et arcas clavibus obseratas non ha-  
beant nisi de Superioris licentia ubi justa causa intercedat [...] *cf. Introd. p. 369*  
121-124 Qui vitam ... castitatis *vedi Cost. SDB Ar 1 p. 108* Chi tratta colla gioventù  
abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù ange-  
lica, virtù tanto cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata  
in grado eminente *cf. Cost. OMV cap. III § 2 p. 29* Essendo questa virtù assai cara  
al Figliuol di Dio, e cotanto necessaria ad un operaio evangelico, siano i Soggetti di  
questa Congregazione diligentissimi in custodirla *cf. Cost. CSSR parte seconda § 2 p. 692* Essendo questa virtù ... custodirla *cf. Cost. CSC cap. III art. 1 p. 24*  
Quum adeo praeclarum sit castitatem ad Angelorum imitationem colere, e contra  
turpissimum existimari debet hanc coelestem virtutem aliquo modo maculare *cf. Il giovane provveduto p. 59-60* Ogni virtù da s. Luigi fu portata a un grado molto  
eminente, ma più di tutte risplende la virtù della purità 123 virtus angelica  
*cf. Mt 22,30* 125-127 Qui firmam ... versabitur *vedi Cost. SDB Ar 2 p. 108*  
Chi non è sicuro di conservare questa virtù nelle opere, nelle parole, ne' pensieri,  
non si faccia ascrivere in questa congregazione; perchè ad ogni passo egli è esposto

3. Verba, oculorum obtutus, licet indifferentes perverse interdum ab adolescentulis excipiuntur, qui humanis cupiditatibus jam fuerunt subacti. Quapropter maxima cura est adhibenda, quoties sermo cum adolescentulis instituitur cujuslibet aetatis, aut conditionis, vel quidpiam cum illis agitur. 130

4. Conversationes defugiantur cum saecularibus, ubi haec virtus periclitari videatur, maxime autem cum personis alterius sexus.

5. Nemo se conferat domum apud notos, vel amicos absque consensu Superioris, qui, quoties fieri possit, comitem ei adiungat. 135

a pericoli *cf. Introd. pp. 370 s. Cfr. Regole SJ Sommario art. 29 pp. 11-15* Tutti procurino di custodire con somma diligenza da ogni disordine le porte de' loro sentimenti, particolarmente degli occhi, orecchi, e della lingua [...] *cf. Cost. CSC cap. III art. 2 p. 24* Vitabunt itaque nostrae Congregationis viri omni studio impuras cogitationes, parum honestos sermones, et quidquid saeculi vanitatem redoleat [...] 128-131 Verba ... agitur *vedi Cost. SDB Ar 2-3 p. 108* [...] Le parole, gli sguardi anche indifferenti [sono] malamente accolti dai giovani già stati vittima delle umane passioni. [...] Perciò massima cautela nel discorrere o trattare coi giovani di qualsiasi età o condizione *cf. Introd. pp. 370 s. cf. Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà p. 191* Fugga altresì qualunque siasi discorso che possa avere sinistra interpretazione sulla materia di cui parliamo *cf. Cost. CM cap. IV art. 4 pp. 45-46* [...] ma devono in oltre usar ogni sforzo per impedire, se è possibile, che niuno concepisca d'alcun de' Nostri ne anche un leggerissimo sospetto del vizio contrario: conciosia che questo solo sospetto, quantumque del tutto ingiusto, o mal fondato, recherebbe alla Congregazione, e alle sue pie funzioni, maggior nocimento che altri delitti [...] 132-133 Conversationes ... sexus *vedi Cost. SDB Ar 4 p. 110* Fuggire le conversazioni delle persone di diverso sesso e dei medesimi secolari, ove si prevede pericolo di questa virtù *cf. Introd. pp. 370 s. cf. Cost. OMV cap. III § 2 p. 29* [...] pertanto siano al sommo cauti nel trattare con persone di diverso sesso *cf. Cost. CSSR parte seconda § 2 p. 692* pertanto ... sesso *cf. Cost. CSC cap. III art. 2 p. 24* Foeminarum consuetudines, et colloquia, quantumvis religiosae videantur, etiamsi fuerint matres aut consanguineae aliquorum ex discipulis nostris, fugienda valde sunt [...] *cf. Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà p. 191* Chi vuol conservare la preziosa virtù della purità fugga rigorosamente il trattare familiarmente con persone di sesso diverso *cf. Porta teo cristiano p. 41* Fuggite la familiarità con persone di altro sesso, comunque esse paiano savie [...] 134-135 Nemo ... adiungat *vedi Cost. SDB Ar 5 p. 110* Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza espressa licenza de[1] superior[e], il quale gli destinerà sempre un compagno *cf. Cost. OMV cap. III § 2 p. 29* [...] non anderanno in casa di penitenti, o d'altri secolari senza urgente bisogno, e senza espressa licenza de' Superiori e sempre con compagno loro destinato dal Superiore [...] *cf. Cost. CSSR parte seconda § 2 p. 692* non anderanno ... Superiore *cf. Cost. CSC cap. III art. 4 p. 25* Sì, occasione infirmitatis alicujus discipuli, vel cujuscumque alii, aut alia justa causa, aliquis nostrum domos saecularium adire teneatur, non sine aliquo Sacerdote aetate provecto, aut moribus exemplari a Superiore deputato comite ibit [...]

140 6. Ut castitatis virtus diligentissime custodiatur, haec potissimum sunt agenda. Scilicet ut quisque sancte ad Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta saepe accedat; consilia confessarii sedulo exequatur; otium defugiat; omnes corporis sensus coërceat, et moderetur; frequenter Jesum in Sacramento invisendum adeat; crebras jaculatorias preces fundat ad Maria SS., Sanctum Franciscum Salesium, Sanctum Aloysium Gonzagam, qui sunt huius Societatis praecipui patroni.

136-142 Ut castitatis ... patroni *vedi Cost. SDB Gb 6 p. 110* Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria SS. a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di questa congregazione *cfv. Introd. pp. 370s. cfv. Cost. CSC cap. III art. 6-7 p. 26* Quoniam ad studium servandae castitatis pertinet corporis afflictatio, ideo [...] Ut autem aliquod commune exercitium mortificationis corporis etiam a Constitutionibus praebeatur, praeveniemus jejunio acto ex solemnioribus Festivitatibus B. Marie Virginis, et Solemnitates SS. Josephi Calasantii ac Vincentii a Paulo [...] *cfv. Directorio degli OMV cap. II art. 2 pp. 55-62* Le cautele principali sono 1° la custodia diligente de' sensi, [...] 2° La modestia e gravità religiosa [...] 3° Alle cautele sovranominate aggiungono la fuga dell'ozio [...] I principali mezzi, o sussidi per vincere le tentazioni consistono nello spirito di mortificazione e divozione [...] Essendo la vera devozione ... il secondo principale sussidio della castità, gli Oblati di Maria Vergine: Sono attenti a nutrirla coll'orazione, colla frequenza de' Santi Sacramenti [...] nelle altre pratiche devote [...] 2. Sono ancora molto divoti della SS. Eucarestia [...] e di S. Luigi Gonzaga [...]